Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Mercoledì, 7 agosto 1935 - Anno XIII — Numero 183

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1431.

Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine fra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo stipulato in Londra il 22 novembre 1933 mediante scambio di Note.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, ed all'Accordo relativo stipulato in Londra il 22 novembre 1933 mediante scambio di Note.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo nel quale sono riportate le decisioni della Commissione di cui all'articolo 12 della Convenzione fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà britannica, firmata a Londra il 15 luglio 1924 e regolante alcune questioni relative al confine fra i loro rispettivi territori nell'Africa Orientale.

1. — La Commissione constatò che, immediatamente a monte di *Malca Rie*, l'*Uebi Daua* scorre diretto verso est, e non forma perciò la piccola curva meridionale menzionata nell'articolo 1 della Convenzione.

Venne concordato come limite settentrionale del confine un punto a circa 450 metri a monte di *Malca Rie*.

2. — La Commissione fissò il vertice del confine allo stagno di *Damas* in modo che uguale disponibilità d'acqua fosse accordata ad ambo le parti nella zona più profonda della depressione, senza peraltro che ciò potesse implicare violazione della frontiera nè da una parte nè dall'altra.

3. — La Commissione, in conformità dei poteri conferitile dall'articolo 1 della Convenzione, decise che, essendovi elementi di dubbio circa la sufficienza dell'acqua per il mantenimento di un posto di frontiera a *El Berù Hagia* durante una stagione molto asciutta, e circa la sicurezza del detto pozzo in caso di frane, il pozzo di *El Sciama* debba essere incluso nel territorio italiano.

Allo scopo di permettere l'accesso ad *El Sciama* da ogni lato, la Commissione decise di adottare come confine il meridiano che passa a circa 300 metri ad ovest del pozzo suddetto.

4. — La Commissione tenne presenti le Note del 16 e 26 giugno 1925 scambiate fra l'Ambasciatore di Sua Maestà britannica in Roma ed il Capo del Governo e Ministro degli affari esteri di Sua Maestà il Re d'Italia, nelle quali la definizione, data nella Convenzione, della parte sud del confine era sostituita dalla seguente formula:

« In considerazione del fatto che *Ras Chiambone* (Capo Dik) ed i quattro isolotti che sono nelle sue immediate vicinanze formano parte del territorio da cedersi all'Italia, resta inteso che dopo raggiunto il meridiano est di Greenwich che lascia in territorio italiano il pozzo di *El Berù* (od ogni altro meridiano est di Greenvich che potrà essere preso in considerazione dai Commissari conformemente al disposto del paragrafo 3 dell'articolo 1 del Trattato) il confine seguirà tale meridiano verso sud fino al punto d'intersezione del meridiano stesso col parallelo 0° 50′ di latitudine sud procedendo quindi in direzione sud-est fino ad un punto situato circa a 6 chilometri a nord del punto sulla costa direttamente ad ovest della più meridionale delle quattro isolette nella immediata vicinanza di *Ras Chiambone* (Capo Dik) e quindi direttamente verso sud fino a tal punto sulla costa. La costa sarà definita secondo la linea del medio livello del mare nelle ordinarie maree primaverili ».

La Commissione dichiara che i termini generali di questa formula, migliorati per effetto delle decisioni citate nei paragrafi 5, 6 e 7 di questo Accordo, sono stati inclusi nell'Appendice I, Descrizione del Confine.

5. — *Ras Chiambone* è un promontorio di circa 200 metri di larghezza e 800 metri di lunghezza, parallelo alla costa nel senso della sua lunghezza. Essa consta di una serie di piccole elevazioni coralline, delle quali la più alta è approssimativamente centrale.

La Commissione, avendone ricevuto i poteri dai due Governi, decise che la sommità di questa maggiore elevazione debba essere riconosciuta come punto estremo della linea di direzione del confine verso l'interno.

6. — L'articolo 1 della Convenzione dice che nella immediata vicinanza di *Ras Chiambone* vi sono quattro isolette.

La Commissione ha invece constatato l'esistenza di sei isolette.

Una di queste è il prolungamento di *Ras Chiambone* verso nord.

Le altre cinque formano un gruppo a circa due chilometri a sud-ovest dal punto di controllo di *Ras Chiambone* e sono conosciute tutte sotto l'unico nome di *Diua Damasciaca*.

L'isoletta più meridionale di questo gruppo è poco più grande di uno scoglio corallino di forma pressochè circolare con un diametro di circa 50 metri.

La Commissione, avendone ricevuto i poteri dai due Governi, decise che il parallelo tangenziale alla estremità meridionale di quest'ultima isoletta debba definire la posizione del punto in cui il confine arriva alla costa.

7. — La Commissione, avendone ricevuto i poteri dai due Governi, decise che il piccolo tratto del confine nella regione di *Ras Chiambone*, che è definito nella Convenzione da un meridiano, dovesse essere spostato parallelamente a se stesso, in direzione occidentale e in modo che il suo punto estremo meridionale venisse a trovarsi a 15 metri verso l'interno dal punto di livello dell'alta marea e sul parallelo di latitudine menzionato nel paragrafo 6; e ciò perchè le acque sulla costa sono poco profonde ed il livello dell'alta marea è definito dall'orlo franabile di un terrazzo di sabbia.

La località è conosciuta col nome di *Dar es Salam*.

8. — In rapporto al 4° comma dell'articolo 6 della Convenzione (3° comma del testo britannico), la Commissione decise:

a) che, nei casi effettivi di Somali separati dalle loro famiglie con o senza bestiame, viene riconosciuto il diritto di opzione per 500 (cinquecento) persone al massimo, esclusi i fanciulli di età inferiore a dieci anni;

b) che l'esercizio di questo diritto sarà sotto il controllo amministrativo delle Autorità italiane, le quali autorizzeranno il trasferimento, previe informazioni assunte anche presso le Autorità britanniche, ed in seguito alla registrazione degli individui da parte delle dette Autorità italiane e britanniche;

c) che il diritto stesso sarà esercitato entro un anno dalla data di ratifica del presente Accordo da parte del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e del Governo in Gran Bretagna di Sua Maestà britannica.

9. — In rapporto al 2° comma dell'articolo 9 della Convenzione, la Commissione decise che, non essendo risultata provata, attraverso gli elementi portati nella discussione, l'esistenza di tutte le condizioni volute dal detto articolo perchè si addivenisse alla concessione a favore dei sudditi italiani del diritto di pascolo oltre la frontiera, non sia il caso di far luogo alla concessione di cui all'articolo stesso.

10. — In rapporto alla seconda parte del 1° comma dell'articolo 10 della Convenzione, la Commissione stabilì in lire sterline 10.735 e 16 scellini (lire sterline diecimila settecento trentacinque e sedici scellini) l'importo della cessione al Governo italiano degli edifici governativi esistenti nel territorio trasferito e degli apparati e delle antenne della Stazione Radio Telegrafica di *Chisimaio*.

11. — In rapporto al 2° comma dell'articolo 10 della Convenzione, la Commissione decise che i terreni occupati dai pensionati sudanesi residenti a *Ionti* siano considerati dal Governo italiano come dati ad essi in concessione per 99 anni dalla data di cessione dell'Oltre Giuba all'Italia, con facoltà di trasmetterli ad eredi, ma senza diritto di cederli nè darli in affitto.

12. — La Commissione, avendone ricevuto i poteri dai due Governi, decise che l'acqua degli stagni di *Dif* resti normalmente disponibile per l'adiacente posto di polizia italiano e per i sudditi italiani e i loro animali da trasporto (escluso qualsiasi altro bestiame) viaggianti lungo la frontiera; considerandosi esistente uno stato di anormalità quando sia provato, con soddisfazione di ambo le parti, che l'acqua nei suddetti stagni sia sufficiente solamente per le ragionevoli esigenze di un posto di polizia britannico.

13. — La Commissione, in virtù dei poteri conferitile dalla Convenzione e dai due Governi, decise che il confine debba essere riconosciuto quello descritto nella Parte prima intitolata « Descrizione generale » dell'Appendice I di questo Accordo.

La Commissione, avendo preso in considerazione i possibili errori inerenti ai metodi di lavoro adottati e resi inevitabili dal terreno, tradottisi in errori di posizione e di direzione, decise che il confine, quale era stato effettivamente da essa delimitato per mezzo di un corridoio attraverso la vegetazione e completato da cippi in cemento, muratura o mucchi di sassi, debba essere riconosciuto provvisoriamente come un'esatta interpretazione del vero confine, senza pregiudizio delle susseguenti correzioni cui addivenissero per mutuo accordo ambo le Parti interessate. Una descrizione particolareggiata del confine delimitato è data nella Parte seconda dell'Appendice I di questo Accordo.

14. — Il Governo italiano, a richiesta della Commissione, ha accettato di sostituire al più presto possibile tutti i cippi di ramaglia e terra, indicati nell'Appendice I del presente Accordo, con altri in cemento, muratura o mucchi di sassi.

15. — La Commissione ha constatato che, nella Convenzione e nella Carta che vi è allegata, la ortografia dei nomi sembra non risultante da un sistema definito, e che in molti casi essi sono anche non correttamente riportati.

La rappresentazione e l'ortografia dei nomi citati in questo Accordo e nelle sue Appendici sono contenute nell'Apdice IV.

Nella seguente lista sono riportati i nomi successivamente citati nella Convenzione, insieme alla ortografia ora adottata.

Ortografia risultante dalla Convenzione	Ortografia ora adottata
Fiume Ganale	*F. Giuba*
Fiume Daua	*Uebi Daua*
Malca Re	*Malca Rie*
Dumasa	*Damasa (it.)* *Damasa (br.)*
Eilla Kalla	*El Ghala*
El Beru	*El Berù Hagia*
Ras Kiambone (Dick's Head)	*Ras Chiambone*
El Shama	*El Sciama*
Goochi	*Guji*
Ribba	*Riba*
Toor Guda	*Tur Guda*
Rama Guda	*Rama Guda*
Kismajo	*Chisimaio (it.)* *Kismayu (br.)*

16. — Le Appendici seguenti sono annesse al presente Accordo e ne formano parte integrante:

Appendice I: Descrizione del Confine.
Appendice II: Elenco delle Coordinate Geografiche.
Appendice III: Carta del Confine delimitato.
Appendice IV: Repertorio dei nomi riportati nella Carta, con le ortografie equivalenti britanniche e italiane dei nomi di località.

17. — La Commissione ha stabilito, per risolvere le operazioni più speditamente, che due copie della Carta di confine — Appendice III del presente Accordo — saranno stam-

pate in nero e firmate provvisoriamente; ma che, quando la detta carta sarà stata riprodotta in colori, due copie della carta in colori saranno firmate e sostituiranno quelle in nero.

Firmato a Firenze in duplice esemplare, il 17 dicembre 1927-VI

Senior british Commissioner:
(*signed*) L. N. KING, Lieut.-Col., R. E.

Il Capo della Delegazione italiana:
(*firmato*) Comm. dott. TULLIO COLUCCI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

APPENDICE I

Descrizione del confine tra la Somalia italiana e la Colonia e Protettorato di Chenia.

PARTE PRIMA — DESCRIZIONE GENERALE.

Partendo da nord, dal punto nel « thalweg » dell'*Uebi Daua* sulla frontiera abissina, a circa 450 metri a monte di *Malca Rie*, il confine passa, con direzione sud-ovest, in linea retta per il punto dove la riva meridionale dell'*Uebi Daua* è intersecata dal meridiano di longitudine 41° 54′ 36″, 43 est di Greenwich, fino ad un punto nello stato di *Damas* scelto in modo da permettere ad ambo le parti uguale disponibilità d'acqua nella parte più profonda dello stagno, senza violazione della frontiera;

di qui in linea retta ed ancora con direzione sud-ovest verso il centro del pozzo di *El Ghala* (del gruppo di *El Uach*), che rimane inglese, fino a che detta linea è intersecata dal meridiano di longitudine 40° 59′ 44″, 34 est di Greenwich;

di qui esattamente in direzione sud lungo detto meridiano, lasciando in territorio italiano il pozzo di *El Sciama*, fino alla sua intersezione col parallelo di latitudine australe 0° 50′ 00″,00;

di qui, in linea retta, in direzione sud-est verso il punto più alto di *Ras Chiambone* finchè tale linea è intersecata dal meridiano che passa per un punto a *Dar es Salam* a 15 metri verso l'interno della linea di livello delle alte maree, esattamente ad ovest dell'estremità meridionale della più meridionale del gruppo delle cinque isolette conosciute col nome *Diua Damasciaca;*

di qui esattamente in direzione sud, lungo detto meridiano fino al punto di *Dar es Salam, avanti definito;*

di qui, in direzione sud-est, al limite delle acque territoriali, in linea retta perpendicolare al generale andamento della costa a *Dar es Salam,* lasciando in territorio italiano le isolette di *Diua Damasciaca.*

PARTE SECONDA — DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA.

Il confine, per tutta la sua lunghezza, è stato demarcato sul terreno con un « corridoio » approssimativamente della larghezza di metri 4, tagliato nella boscaglia e, in modo più permanente, individuato ad intervalli da cippi principali e secondari, ciascuno dai quali sarà descritto in appresso. I cippi principali sono stati numerati cominciando dal nord ed i numeri d'ordine sono marcati in cifra araba ordinaria sulla parte del cippo rivolta verso la *Somalia Italiana* ed in cifra araba originale sulla parte rivolta verso il *Chenia.*

A ciascun vertice della linea di confine trovasi un cippo principale in muratura o cemento assieme con altri due sussidiari disposti da una parte e dall'altra e che servono ad indicare la direzione delle due linee di confine convergenti nel vertice di esso.

Si ritiene conveniente, per la descrizione del confine, suddividerlo in sezioni, ciascuna delle quali corrispondente ad un tratto rettilineo della linea di confine, secondo quanto è stato detto nella « Descrizione generale ».

In ciascuna sezione il corridoio è stato tagliato in linea quanto più possibile retta fra i due punti estremi, ma, dati gli errori inerenti ai metodi geodetici adottati, si è avuta necessariamente qualche piccola deviazione dalla linea retta in alcune località.

Tutte le distanze che saranno in appresso citate sono contate dal punto nord del tratto in esame e saranno approssimate al centinaio di metri.

Le posizioni geografiche dei punti della zona della frontiera, indicati nell'Appendice II, sono state esattamente determinate con operazioni astronomiche e geodetiche.

Normalmente la posizione di un punto di controllo, dove poi è stato posto un cippo, è stata fissata prima che il corridoio arrivasse a quel punto, ma le posizioni dei cippi principali nn. 12, 24, 25, 26 e 27 sono dipendenti dalle osservazioni astronomiche eseguite dopo che il corridoio era già stato tagliato e quindi risultano di poco spostate rispetto al punto che avrebbero dovuto occupare.

Per due piccoli tratti di pochi metri il confine risulta indicato soltanto da allineamenti. Essi sono:

un tratto a nord fra il Cippo Principale n. 1 e la frontiera dell'*Abissinia,*

ed un tratto a sud, dal Cippo Principale n. 29 al mare.

SEZIONE 1.

Dal Cippo Principale n. 1 (*Malca Rie*)
al Cippo Principale n. 6 (*Damas*).

Partendo dal Cippo Principale n. 1, in muratura, sulla riva meridionale dell'Uebi Daua, dove essa interseca il meridiano 41° 54′ 36″, 43 est Greenwich, la linea di confine va in direzione sud-ovest ed a:

Distanze Km.	
1,4	incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che con direzione sud viene da *Malka Got nel Chenia;*
4,0	incontra un cippo secondario, mucchio di sassi, eppoi il Cippo Principale n. 2 in muratura, entrambi disposti a cavallo della strada che da *Madera*, nel *Chenia,* va a *Malca Rie* nella *Somalia Italiana;*
5,9	incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Malka Madera Yeri*, nel *Chenia,* va a *Coriamu* nella *Somalia Italiana;*
6,5	incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della strada che va dal campo militare britannico di *Madera,* che si trova a km. 1.2 dal confine, a *Dambala Ghessa* nella *Somalia Italiana;*
7,5-8,5	attraversa la zona conosciuta col nome di *Funa Guba;*
11,5	incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;
13,6	incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Hunduda* nel *Chenia,* passando per lo stagno di *Gebia,* che

Distanze Km.

resta per km. 2,2 nella *Somalia Italiana*, va a *Gal Gali* che si trova a circa 12 chilometri dal confine:

19,9 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Koromi*, collina che si trova a circa 6 chilometri nel *Chenia*, va a *Gurgura* nella *Somalia Italiana*;

21,5 incontra il Cippo Principale n. 3 in muratura;

24,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi a cavallo della pista che da *Hur [illegible]da*, nel *Chenia*, va verso sud;

25,8 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo di un ramo della predetta pista, a nord di *Bur Gawse*, collina che resta nel *Chenia*;

29,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo di un altro ramo della predetta pista, immediatamente a sud di *Bur Gawse*;

30,9 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della predetta pista, dove essa volge dal confine verso *Mata Arba* nella *Somalia Italiana*;

31,6 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

35,8 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Beila Machesa*, nel *Chenia*, va a *Mata Arba* nella *Somalia Italiana*;

36,0-39,0 attraversa la zona conosciuta col nome di *Hareri Hawseli*;

41,6 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

44,0-48,0 attraversa la zona conosciuta col nome di *Hara Gulgula*;

50,0 incontra una tomba;

51,5 incontra il Cippo Principale n. 4, in muratura, lasciando la collina di *Mata Arba* nella *Somalia Italiana* a circa 9 chilometri;

55,8 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Hafura*, passando per *Ber Hawamadi*, nel *Chenia*, va ad *El Uara*, pozzo che resta nella *Somalia Italiana* a km. 2,1 dal confine;

61,5 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

70,4 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che va con direzione sud-est fra *Finno* ed *Hegali*;

72,0 incontra sul versante sud-est della collina di *Finno* un cippo principale costituito da un grande ammasso di sassi (la sommità della collina di *Finno* rimane nel *Chenia*);

74,0 incontra il Cippo Principale n. 5, in muratura, eppoi un cippo secondario, mucchio di sassi, disposti a cavallo della pista che da *Hafura*, nel *Chenia*, va a *Iacle* nella *Somalia Italiana*;

81,6 incontra un cippo secondario mucchio di sassi;

83,8 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Berti Finno*, nel *Chenia*, va a *Gubbet Uasasa* nella *Somalia Italiana*;

85,0 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi a cavallo della pista che da *Berti Finno*, sciambe che rimangono nel *Chenia*, va a *Iacle* nella *Somalia Italiana*;

88,3-90,4 incontra 4 cippi secondari, mucchi di sassi, accoppiati a cavallo delle due piste che da *Berti Finno*, nel *Chenia*, vanno a *Cuddama* che rimane a chilometri 3,0 nella *Somalia Italiana*, lasciando *Bur Cus* a circa km. 2 nella *Somalia Italiana*;

91,4 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

94,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Manza*, nel *Chenia*, va a *Cuddama*, nella *Somalia Italiana*;

94,9 incontra un piccolo stagno senza nome che viene sfiorato ad est e rimane nel *Chenia*;

97,5 taglia il versante orientale di *Bur Manza* che rimane nel *Chenia*;

100,0 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Hawal Garba Hogi*, a km. 1,7 nel *Chenia*, va a *Cuddama* nella *Somalia Italiana*;

101,6 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

109,9 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Hawal Gardba Hogi*, nel *Chenia*, va a *Damas*;

111,6 incontra il cippo sussidiario in muratura sulla riva nord-est della depressione dello stagno di *Damas*, eppoi il Cippo Principale n. 6 in muratura che si trova nel punto più profondo dello stagno.

SEZIONE 2.

Dal Cippo Principale n. 6 (Damas) al Cippo Principale n. 8 (vertice di El Uach).

Partendo dal Cippo Principale n. 6, la linea di confine va in direzione sud-ovest, seguendo l'allineamento indicato da successivo cippo sussidiario, in muratura, che si trova sul margine sud-ovest della depressione, ed a:

1,8 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della strada che da *Damas* va ad *El Uach*;

2,7 incontra un cippo secondario mucchio di sassi;

5,9 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della strada che da *Damas* va ad *El Uach*;

12,7 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

15,0 lascia lo stagno di *Avein Nur* a km. 2,0 nella *Somalia Italiana*;

21,0 lascia lo stagno di *Daba* a km. 0,3 nella *Somalia Italiana*;

22,7 incontra il Cippo Principale n. 7 in muratura;

26,1 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi, disposto lateralmente alla strada che da

Distanze Km.

Damas va a *Uach*, nel punto ove la detta strada tocca il confine senza però attraversarlo e rimanendo dalla parte della *Somalia italiana;*

32,7 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

37,6 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Jalanto Lango*, nel *Chenia*, va a *Uenti Dima* a km. 1,0 nella *Somalia Italiana*, lasciando lo stagno di *Uenti Digo* a km. 1,9 nella *Somalia Italiana;*

40,0 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Arda Dadaia*, a km. 1,0 nel *Chenia*, va a *Uenti Dima*, nella *Somalia Italiana;*

42,7 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

46,4 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Jaba Kurmama*, a km. 0,8 nel *Chenia*, va a *Uarscsa Raghi*, a km. 3,6 nella *Somalia Italiana;*

49,3 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Golati*, a chilometri 3,0 nella *Somalia Italiana*, va in direzione nord;

52,7 incontra un cippo sussidiario, in muratura, eppoi il successivo Cippo Principale n. 8, in muratura, lasciando *El Golija* ed *El Sago* nel *Chenia*, rispettivamente a km. 2,4 e km. 4,1 da questo cippo.

SEZIONE 3.

Dal Cippo Principale n. 8 (vertice di El Uach) al Cippo Principale n. 23 (latitudine australe 0° 50′ 00″, 00, longitudine est Greenwich 40° 59′ 44″ 34).

Partendo dal Cippo Principale n. 8, la linea di confine volge esattamente in direzione sud, secondo l'allineamento indicato da un cippo sussidiario in muratura, ed a:

1,6 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *El Ghala*, che si trova a km. 2,0 nel *Chenia*, va a *Golati*, nella *Somalia Italiana;*

3,2 incontra il Cippo Principale n. 9, in muratura, sul lato sud della strada che da *El Ghala*, nel *Chenia*, va ad *El Sciama*, ed *El Berù Hagia*, pozzi che rimangono rispettivamente a km. 0,3 e km. 2,4 nella *Somalia Italiana;*

4,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della congiunzione delle due piste che da *El Bisq* ed *El Dargula*, rispettivamente a km. 1,0 e km. 7,0 nel *Chenia*, vanno a *Gof* nella *Somalia Italiana;*

4,6 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *El Sciama*, nella *Somalia Italiana*, va in direzione sud-sud-ovest;

9,0–12,0 attraversa la zona conosciuta col nome di *Rama Gedoli;*

13,2 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

13,5 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *El Ghala*, passando per *Megag*, nel *Chenia* e *Rama Gedoli*, va a *Meri* nella *Somalia Italiana;*

20,0–25,0 attraversa la zona conosciuta col nome di *Gol Kio;*

23,1 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

24,9 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Wel Gersi* va in direzione nord-nord-est, lasciando *Wel Gersi* a km. 1,3 nel *Chenia;*

28,2 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Wel Gersi*, nel *Chenia*, va a *Meri* nella *Somalia Italiana;*

33,3 incontra il Cippo Principale n. 10 in muratura;

35,4 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Falama* nel *Chenia* va a *Bilaca* nella *Somalia Italiana;*

37,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Daka Laftu* nel *Chenia*, passando a nord della zona di *Bute*, va a *Bilaca*, nella *Somalia Italiana;*

37,7–42,0 attraversa la zona conosciuta col nome di *Bute;*

43,3 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

50,0 lascia la collina di *Ghedo Samà* nella *Somalia Italiana;*

53,3 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

54,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Ramu* nel *Chenia* e passando per *Ilalo* va a *Bilaca* nella *Somalia Italiana* lasciando a circa un terzo di chilometro il gruppo dei pozzi di *Ilalo* nella *Somalia Italiana;*

62,0 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Ali Golo* nel *Chenia*, va a *Gorgala*, che si trova a km. 2,0 nella *Somalia Italiana*, lasciando un piccolo stagno senza nome a km. 0,2 nel *Chenia;*

63,4 incontra il Cippo Principale n. 11 in muratura;

73,4 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi, al lato nord della pista che, da *El Kura* che si trova a km. 1,8 nel *Chenia*, va a *Hara Cadera* nella *Somalia Italiana;*

76,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Kura Yeri*, nel *Chenia*, va ad *Hara Cadera*, nella *Somalia Italiana;*

82,4 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Kura* nel *Chenia*, va in direzione sud-sud-est;

83,4 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

90,1 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della pista che da *Konton* nel *Chenia*, va a *Serenli* nella *Somalia Italiana;*

97,0 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi, eppoi il Cippo Principale n. 12 in muratura disposto, a cavallo della strada che da *Wajer Bor* nel *Chenia* va a *Serenli* nella *So-*

Distanze
Km.

malia Italiana, lasciando lo stagno di *Dadol* a km. 0,2 nel *Chenia;*

103,3 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

104,0 lascia due stagni senza nome a km. 0,2 nel *Chenia;*

113,1 incontra un piccolo stagno senza nome;

113,3 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

121,4 lascia gli stagni di *Bactili* a circa km. 1 1/2 nella *Somalia Italiana;*

123,2 incontra il Cippo Principale n. 13 in muratura;

127,6 incontra due cippi secondari, mucchi di sassi, a cavallo della strada che da *Wel Garas* che si trova a km. 4,4 nel *Chenia,* va a *Gherille* che si trova a km. 4,9 nella *Somalia Italiana;*

132,7 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

142,7 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

152,7 incontra il Cippo Principale n. 14 in cemento;

155,0 taglia la pista che da *Wel Adi* nel *Chenia,* va alla pista *Gololati-Escuducta;*

158,3 taglia la pista che da *Gololati* nel *Chenia,* va a *Escuducta* nella *Somalia Italiana;*

162,7 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

172,9 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

182,9 incontra il Cippo Principale n. 15 in cemento;

187,5 taglia la pista che da *Hambalash* va a *Dif,* entrambe queste località rimanenti nel *Chenia;*

193,0 incontra un cippo secondario, mucchio di sassi;

199,6 attraversa il *Lak Bisq;*

199,8 taglia la pista che da *Hambalash* va a *Dif,* entrambe queste località rimanenti nel *Chenia;*

201,8 incontra il Cippo Principale n. 16, in cemento , eppoi un cippo secondario, mucchio di sassi, disposti a cavallo della strada camionabile che da *Wajer Dima,* nel *Chenia,* va a *Afmadù* nella *Somalia Italiana,* lasciando il gruppo di stagni di *Dif* a circa 1 chilometro nel *Chenia;*

211,8 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

216,8 taglia una pista che da *Abodili,* nella *Somalia Italiana,* va in direzione nord-ovest;

221,8 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia terra;

232,0 incontra il Cippo Principale n. 17 in cemento;

242,0 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

251,9 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

256,0 (*) incontra il Cippo Principale n. 18 in cemento, eppoi un cippo secondario in ramaglia e terra, disposti entrambi a cavallo della strada che da *Benani,* nel *Chenia,* va ad *Au,* nella *Somalia Italiana;*

256,2–266,4 attraversa il *Lak Ghorqani* con fittissima vegetazione di « bissecca » nel letto di esso;

261,0–262,0 attraversa il *Lach Dera;*

267,0 (*) incontra un cippo secondario in ramaglia e terra, eppoi il Cippo Principale n. 19, in cemento, disposti a cavallo della pista che da *Liboi,* nel *Chenia,* va a *Dobli,* nella *Somalia Italiana;*

279,2 incontra un piccolo stagno senza nome;

282,0 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

292,0 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

302,0 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

312,2 incontra il Cippo Principale n. 20 in cemento approssimativamente sull'equatore;

322,0 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

329,7 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra, eppoi il Cippo Principale n. 21, in cemento, disposti a cavallo della pista che da *Dib Ul Chena,* nella *Somalia Italiana,* va in direzione nord-ovest;

341,8 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

349,8 taglia la strada che da *Jara Jila* a km. 2,6 nel *Chenia* va a *Cormale* nella *Somalia Italiana;*

351,7 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

361,0–365,8 attraversa la regione conosciuta col nome di *Uarrach;*

361,7 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

369,6 tocca lo stagno di *Gangesa* sulla sponda est in modo da lasciarlo completamente nel *Chenia;*

371,8 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra, lasciando lo stagno di *Dubra* a km. 2,9 nella *Somalia Italiana;*

375,8 incontra il Cippo Principale n. 22, in cemento, al lato sud della strada che da *War Dod* nel *Chenia* va a *Cauitti* nella *Somalia Italiana,* lasciando lo stagno di *Bakaia Obe* a km. 2,7 nel *Chenia* e quello di *Corio Cauitti* a km. 2,3 nella *Somalia Italiana;*

381,2 taglia la pista che, da *Bakaia Obe* nel *Chenia,* va a *Gurara,* stagno che si trova a km. 2,1 nella *Somalia Italiana;*

381,8 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

387,4 passa fra i due stagni di *Mata Arba* lasciando il più grande nel *Chenia* ed il più piccolo nella *Somalia Italiana;*

390,7 incontra, sfiorandolo ad est, lo stagno di *Cascia Debin,* che rimane completamente nella *Somalia Italiana;*

391,8 (*) incontra un cippo secondario, in ramaglia e terra;

(*) I cippi secondari di ramaglie e terra sul confine saranno sostituiti con cippi in cemento, muratura o mucchi di sassi secondo quanto è detto al paragrafo 14 dell'Accordo.

Distanze Km.

392,1 lascia una tomba immediatamente ad est del confine;

400,0-400,4 attraversa il *Lach Sara;*

402,4 taglia la pista che va da *Kasha Gurgurda* nel *Chenia* a *Mug Domaro* nella *Somalia Italiana,* lasciando lo stagno di *Sara* a km. 0,5 nella *Somalia Italiana;*

404,2 incontra un cippo sussidiario in cemento eppoi il Cippo Principale n. 23 pure in cemento.

SEZIONE 4.

Dal Cippo Principale n. 23 (*latitudine australe* 0° 50′ 00″, 00, *longitudine est Greenwich* 40° 59′ 44″, 34)
al Cippo Principale n. 28 (*vertice di Chiambone*).

Partendo dal Cippo Principale n. 23, il confine volge in direzione sud-est seguendo l'allineamento indicato da un cippo sussidiario in cemento ed a:

1,3-4,8 attraversa un « lach » senza nome;

7,6 incontra due cippi secondari, in cemento, a cavallo della strada che da *Ilkabere* nel *Chenia* va a *Mug Domaro* nella *Somalia Italiana;*

10,0 incontra un cippo secondario, in cemento;

14,6 incontra una pista che da *Odolabambu* nel *Chenia* va a *Ulaul* nella *Somalia Italiana;*

20,3 incontra la pista che dal gruppo di stagni di *Dambala* nel *Chenia* va ad *Ulaul* nella *Somalia Italiana;*

21,5 incontra due cippi secondari, in cemento, a cavallo della strada che da *Dambala* nel *Chenia,* va a *Cussa* nella *Somalia Italiana;*

24,1 incontra due cippi secondari, in cemento, a cavallo della pista che da *Konoghori,* nel *Chenia* va a *Dola,* nella *Somalia Italiana;*

30,0 incontra il Cippo Principale n. 24, in cemento;

31,1 incontra un cippo secondario, in cemento, di fronte allo stagno di *Juma Korke* che rimane nel *Chenia;*

34,4-34,9 incontra una serie di tre cippi secondari in cemento, disposti ad intervalli sul fascio di piste che da *Rama Jebia,* nel *Chenia,* vanno ad *Hola Dugium* nella *Somalia Italiana;*

41,4-42,7 incontra una serie di cinque cippi secondari, in cemento, in modo da rendere più evidente la suddivisione degli stagni di *Kolbio;*

43,2-43,5 incontra una serie di tre cippi secondari, in cemento, disposti ad intervalli sul fascio di piste sulla carovaniera che da *Lama Det,* nel *Chenia,* vanno a *Uama Idu* nella *Somalia Italiana;*

51,3 incontra il Cippo Principale n. 25, in cemento, nella zona di *Did Sanga;*

56,5 lascia un piccolo stagno senza nome nel *Chenia;*

61,6 incontra un cippo secondario, in cemento;

64,3-68,3 attraversa una zona di foresta con fitta boscaglia, conosciuta col nome di « bada »;

68,7 attraversa il *Lach* a *Cibitcilaua* che rimane nella *Somalia Italiana;*

69,1 incontra un cippo secondario, in cemento;

69,2-71,0 attraversa un'altra zona di « bada »;

71,0 lascia il gruppo di stagni di *Hele Keberye* a km. 0,4 nel *Chenia;*

77,0 incontra due cippi secondari in cemento, sul margine della depressione dello stagno senza nome, che è a mezza strada fra *Kon Tuwari* nel *Chenia* e *Nuidi* nella *Somalia Italiana,* e che resta nella *Somalia Italiana;*

80,1 incontra un cippo secondario, in cemento, lasciando lo stagno di *Doria* nel *Chenia* e quello di *Bùrrada Ier* nella *Somalia Italiana;*

89,5 incontra un cippo secondario in cemento e subito dopo il Cippo Principale n. 26, in cemento, che rendono più evidente la divisione dello stagno senza nome che si trova a cavallo del confine;

90,7 incontra un cippo secondario in cemento a sud-est della pista che da *Mbogo* nel *Chenia* va al gruppo di stagni di *Labchelli* che rimane a circa mezzo chilometro nella *Somalia Italiana;*

95,7 incontra due cippi secondari, in cemento, a cavallo della pista che da *Wangeka* nel *Chenia* va a *Baraca* nella *Somalia Italiana,* lasciando *Kon Malabi* nel *Chenia;*

97,0 incontra due cippi secondari, in cemento, a cavallo della pista che da *Pepechono* a km. 0,4 nel *Chenia* va a *Billada* a km. 2,9 nella *Somalia Italiana;*

99,3 incontra il Cippo Principale n. 27 in muratura disposto proprio sulla sommità della più interna collina dalla costa;

100,1-101,2 incontra una serie di cinque cippi secondari in muratura, disposti ad intervalli in una pianura e l'ultimo dei quali trovasi a nord della pista che da *Jawasi* nel *Chenia* va a *Comauala* nella *Somalia Italiana,* stagno che resta a km. 1,1;

101,9 incontra un cippo secondario in muratura a nord della pista che da *Mwangati* nel *Chenia,* va a *Meri* nella *Somalia Italiana;*

103,5-104,1 incontra una serie di quattro cippi secondari in muratura disposti ad intervalli nelle sciambe;

105,9 incontra un cippo sussidiario in muratura eppoi il Cippo Principale n. 28 in muratura.

SEZIONE 5.

Dal Cippo Principale n. 28 (*vertice di Chiambone*)
al Cippo Principale n. 29 (*Dar es Salam*).

Partendo dal Cippo Principale n. 28, il confine volge esattamente in direzione sud, secondo l'allineamento indicato da un cippo sussidiario in muratura ed a:

1,5 lascia lo stagno di *Mado* a km. 0,1 nel *Chenia;*

4,1 lascia lo stagno di *Con Sagàrada* a km. 0,1 nella *Somalia Italiana;*

5,3-6,5 incontra una serie di cinque cippi secondari, mucchi di sassi di materiali corallino, disposti ad intervalli nella pianura presso la strada lungo la costa;

7,0 incontra un cippo sussidiario in muratura, eppoi il grande Cippo Principale n. 29 pure in muratura a *Dar es Salam.*

APPENDICE II.

ELENCO DELLE COORDINATE GEOGRAFICHE DEI PUNTI FISSATI SUL CONFINE (E NEI PRESSI DI ESSO) FRA LA SOMALIA ITALIANA E LA COLONIA E PROTETTORATO DEL CHENIA DALLA COMMISSIONE ANGLO-ITALIANA DEL CONFINE DELL' OLTRE GIUBA.

Abbreviazioni impiegate: B. A. S. — Stazione Astronomica Britannica.
I. A. S. — Stazione Astronomica Italiana.
(B) — Valore fornito dalla Missione Britannica.
(I) — Valore fornito dalla Missione Italiana.
I Cippi Principali sono indicati dal loro numero.

	Valori Britannici				Valori Italiani				Valori adottati				
		o	′	″		o	′	″			o	′	″
MALCA RIE													
B. A. S.	N.	3	58	53,31									
	E.	41	54	43,61									
I. A. S.					N.	3	58	59,70					
					E.	41	54	46,05					
No. 1	N.	3	58	56,47	N.	3	58	59,36		**N.**	**3**	**58**	**57,92**
	E.	41	54	35,97	E.	41	54	36,89		**E.**	**41**	**54**	**36,43**
No. 2									(B)	**N.**	**3**	**57**	**10,97**
										E.	**41**	**53**	**21,71**
No. 3									(B)	**N.**	**3**	**49**	**23,68**
										E.	**41**	**47**	**55,25**
No. 4									(B)	**N.**	**3**	**36**	**05,33**
										E.	**41**	**38**	**37,50**
FINNO													
B. A. S.	N.	3	26	19,95									
	E.	41	32	01,62									
Ammasso di sassi									(B)	**N.**	**3**	**26**	**59,28**
										E.	**41**	**32**	**16,01**
No. 5									(B)	**N.**	**3**	**26**	**05,92**
										E.	**41**	**31**	**38,76**
DAMASA													
B. A. S.	N.	3	09	28,43									
	E.	41	20	01,11									
I. A. S.					N.	3	09	24,40					
					E.	41	20	03,45					
No. 6	N.	3	09	25,00	N.	3	09	23,75		**N.**	**3**	**09**	**24,37**
	E.	41	19	59,55	E.	41	19	59,60		**E.**	**41**	**19**	**59,58**
No. 7									(B)	**N.**	**3**	**00**	**44,80**
										E.	**41**	**11**	**15,67**
No. 8										**N.**	**2**	**49**	**19,20**
										E.	**40**	**59**	**44,34**
EL SCIAMA													
B. A. S.	N.	2	47	30,90									
	E.	40	59	48,75									
I. A. S.					N.	2	47	28,90					
					E.	40	59	52,80					
EL GHALA													
Pozzo	N.	2	48	12,01	N.	2	48	11,00		**N.**	**2**	**48**	**11,51**
	E.	40	58	35,08	E.	40	58	37,18		**E.**	**40**	**58**	**36,13**
No. 9	N.	2	47	35,58	N.	2	47	34,53		**N.**	**2**	**47**	**35,06**
	E.	40	59	43,26	E.	40	59	45,41		**E.**	**40**	**59**	**44,34**
No. 10									(B)	**N.**	**2**	**31**	**15,07**
										E.	**40**	**59**	**44,34**
No. 11									(B)	**N.**	**2**	**14**	**55,09**
										E.	**40**	**59**	**44,34**
No. 12									(B)	**N.**	**1**	**56**	**40,78**
										E.	**40**	**59**	**39,54**
« 100 *Kilometres* »													
B. A. S.	N.	1	53	16,23									
	E.	40	59	37,14									
No. 13									(B)	**N.**	**1**	**42**	**27,16**
										E.	**40**	**59**	**44,34**
No. 14									(I)	**N.**	**1**	**26**	**26,85**
										E.	**40**	**59**	**44,34**
No. 15									(I)	**N.**	**1**	**10**	**02,74**
										E.	**40**	**59**	**44,34**

	Valori Britannici		Valori Italiani		Valori adottati		
		° ′ ″		° ′ ″			° ′ ″
DIF							
B. A. S.	N.	0 59 25,79					
	E.	40 59 08,13					
I. A. S.	N.	0 59 47,95	N.	0 59 55,52		N.	0 59 51,73
	E.	40 59 49,39	E.	40 59 49,26		E.	40 59 49,33
No. 16						N.	0 59 49,90
						E.	40 59 44,34
No. 17					(I)	N.	0 43 25,26
						E.	40 59 44,34
No. 18					(I)	N.	0 30 23,94
						E.	40 59 44,34
LIBOI							
B. A. S.	N.	0 24 22,96					
	E.	40 58 28,13					
No. 19					(B)	N.	0 24 26,84
						E.	40 59 44,34
No. 20					(I)	S.	0 00 04,73
						E.	40 59 44,34
RAMA GUDA							
B. A. S.	S.	0 09 59,47					
	E.	40 59 24,26					
I. A. S.	S.	0 09 55,28	S.	0 09 52,38		S.	0 09 53,83
	E.	40 59 30,66	E.	40 59 30,93		E.	40 59 30,80
No. 21						S.	0 09 33,90
						E.	40 59 44,34
No. 22					(I)	S.	0 34 35,09
						E.	40 59 44,34
« Zero Cinquanta »							
B. A. S.	S.	0 49 10,47					
	E.	40 59 57,21					
I. A. S.	S.	0 49 54,32	S.	0 49 51,03		S.	0 49 52,68
	E.	41 00 10,92	E.	41 00 10,70		E.	41 00 10,81
No. 23						S.	0 50 00,00
						E.	40 59 44,34
DAMBALA							
B. A. S.	S.	0 57 41,47					
	E.	41 06 58,58					
No. 24					(B)	S.	1 03 03,21
						E.	41 09 22,37
DID SANGA							
B. A. S.	S.	1 12 18,03					
	E.	41 16 10,65					
No. 25					(B)	S.	1 12 19,96
						E.	41 16 13,27
No. 26					(B)	S.	1 28 55,61
						E.	41 28 33,09
No. 27					(B)	S.	1 33 11,10
						E.	41 31 42,94
CHIAMBONE							
B. A. S.	S.	1 38 24,48					
	E.	41 35 31,89					
I. A. S.			S.	1 38 27,86			
			E.	41 35 34,13			
RAS CHIAMBONE							
Sommità del capo	S.	1 38 37,61	S.	1 38 39,44		S.	1 38 38,62
	E.	41 35 45,87	E.	41 35 45,92		E.	41 35 45,90
No. 28						S.	1 36 05,03
						E.	41 33 52,18
DAR ES SALAM							
No. 29						S.	1 39 51,95
						E.	41 33 52,18
DIUA DAMASCIACA							
Isola del sud						S.	1 39 51,95
						E.	41 34 54,12

	Valori Britannici ° ′ ″	Valori Italiani ° ′ ″	Valori adottati ° ′ ″
DOLO			
I. A. S. (sulla sponda destra del *Giuba*)		N. 4 10 37,27	
		E. 42 05 00,15	
Regia Residenza (sulla sinistra del *Giuba*) Asta bandiera			(I) N. 4 10 44,46
			E. 42 05 05,98
Confluenza del *Daua* col *Giuba*		N. 4 10 43,71	
		E. 42 04 59,21	
TABDA			
B. A. S. Margine sud-ovest dello stagno	N. 0 18 16,60		N. 0 18 16,60
	E. 41 26 45,45		E. 41 26 45,45
I. A. S. Margine sud dello stagno .		N. 0 18 17,43	
		E. 41 27 06,09	
DADO HARRE			
I. A. S.		S. 0 14 06,55	S. 0 14 06,55
		E 41 10 22,88	E. 41 10 22,88
WAR DOD			
B. A. S.	S. 0 34 21,60		S. 0 34 21,60
	E. 40 56 52,88		E. 40 56 52,88
UAMA IDU			
Asta bandiera del campo Ascari	S. 1 03 30,30	S. 1 03 30,29	S. 1 03 30,29
	E. 41 23 05,19	E. 41 22 59,96	E. 41 23 02,58

APPENDICE IV.

Repertorio dei nomi riportati nella carta del Confine delimitato fra la Somalia Italiana e la colonia e protettorato del Chenia con le ortografie equivalenti in inglese ed in italiano.

1. — I nomi delle località sono indicati sulla carta del Confine nel modo seguente:

se sono dalla parte del Chenia, secondo il sistema R. G. S. II (2° sistema della Reale Società Geografica Britannica);

se sono dalla parte della Somalia Italiana, in ortografia Italiana;

se sono a cavallo del confine, in tutti due i modi.

2. — Nella maggior parte dei casi i nomi sono stati scritti, secondo il sistema R. G. S. II o secondo l'ortografia italiana, in seguito ad un'accurata interrogazione degli indigeni, o studiando il duplice problema della lingua e del significato del nome.

Quando il nome è stato raccolto da una delle due Missioni e non verificato dall'altra, la lettera B o I, tra parentesi, indicherà quale Missione (Britannica o Italiana) ne assume la responsabilità.

3. — I nomi di località scritti a margine di strada o pista, per indicarne la provenienza o l'indirizzo, sono stati elencati in questa Appendice col numero del foglio seguito dalla lettere K o S, secondo che le località stesse si trovino nel *Chenia* o nella *Somalia Italiana*.

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R.G.S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
(B)	*Abale Carihan*	R. G. S. II	*Abale Karihan*	4. h. 6
(B)	*Abak Fin*	R. G. S. II	*Abach Fin*	2. f. 1
(B)	*Abaudani*	R. G. S. II	*Abaudani*	4. h. 7
	Abodili	Ital.	*Abodili*	3. c. 4
	Abu Gala	Ital.	*Abu Gala*	3. g. 6
(B)	*Ade Der*	R. G. S. II	*Ade Der*	3. f. 2
	Afmadù	Ital.	*Afmadu*	3. S.
	Alacù	Ital.	*Alaku*	1. b. 8
(B)	*Alderi*	R. G. S. II	*Alderi*	4. h. 6
(B)	*Ali Gabi*	R. G. S. II	*Ali Gabi*	3. f. 3
(B)	*Ali Golo*	R. G. S. II	*Ali Golo*	2. c. 3
(B)	*Aliscirlong*	Ital.	*Alishirlong*	4. f. 7
	Allango Chilili	Ital.	*Alango Kilili*	3. i. 4
(I)	*Allango Gurrù*	Ital.	*Alango Guru*	3. i. 4
	Allango Iei	Ital.	*Alango Yeyi*	3. g. 6
	Allango Uba	Ital.	*Alango Huba*	3. e. 6
(B)	*Ara*	Ital.	*Ara*	4. e. 8-9
(B)	*Arba Arura*	Ital.	*Arba Arura*	4. f. 7
	Arda Dadaja	R. G. S. II	*Arda Dadagia*	1. h. 3
	Au	Ital.	*A-o*	3. d. 6
	Avein Nur	Ital.	*Aven Nur*	1. g. 4
(B)	*Aual Hoco*	Ital.	*Hawal Hoko*	3. d. 6
(B)	*Awal Kolkole*	R. G. S. II	*Aual Colcole*	4. d. 3
(B)	*Aweyon*	R. G. S. II	*Aueion*	1. c. 6
(B)	*Ba Nongo*	Ital.	*Ba Nongo*	4. g. 6
(B)	*Babio*	R. G. S. II	*Babio*	4. h. 7
	Bactili	Ital.	*Baghtili*	1. d. 8
(B)	*Bactili*	Ital.	*Baghtili*	2. f. 4
(B)	*Bada*	R. G. S. II	*Bada*	4. f. 6; g. 6
(I)	*Baddà Gila*	Ital.	*Bada Jila*	4. c. 6
(I)	*Baddana*	Ital.	*Badana*	3. f. 6
(I)	*Baghel Urghet*	Ital.	*Bagel Urget*	1. g. 5
(B)	*Bahareni*	R. G. S. II	*Bahareni*	4. i. 7
(B)	*Bai*	R. G. S. II	*Bai*	1. a. 8
	Bakaja Obe	R. G. S. II	*Baccheg Obbe*	4. b. 3
(B)	*Bàlaga*	Ital.	*Balaga*	4. g. 6
(B)	*Bal Bale*	R. G. S. II	*Bal Bale*	2. f. 2
(I)	*Bambà Giavant*	Ital.	*Bamba Javant*	1. e. 7
(B)	*Bandari Ia Mbusi*	Ital.	*Bandari Ya Mbuzi*	4. f. 8
(B)	*Bandir*	Ital.	*Bandir*	4. f. 7
(B)	*Banioli*	Ital.	*Banyoli*	1. b. 7
(B)	*Ban Wayama*	R. G. S. II	*Ban Uaiama*	3. c. 1
(B)	*Ban Wirawira*	R. G. S. II	*Ban Uirauira*	3. d. 1
(B)	*Baraca*	Ital.	*Baraka*	4. h. 7
(B)	*Baraca Halichi Chihfuri*	Ital.	*Baraka Haliki Kifuri*	4. g. 8
(B)	*Bassa Halò*	Ital.	*Basa Halo*	4. e. 7
	Badima	R. G. S. II	*Bedima*	4. K.
(B)	*Beila Machesa*	R. G. S. II	*Beila Macesa*	1. K.
	Benani	R. G. S. II	*Benani*	3. K.
(B)	*Bendera Baniani*	Ital.	*Bendera Banyani*	4. f. 8
	Benti	Ital.	*Banti*	1. e. 7
	Benuera	Ital.	*Benwera*	3. h. 5
(B)	*Ber Hawamadi*	R. G. S. II	*Ben Hauamadi*	1. d. 6
	Berti Finno	R. G. S. II	*Berti Finno*	1. e. 5
(I)	*Bila*	Ital.	*Bila*	1. i. 4
(B)	*Bilaca*	Ital.	*Bilaqa*	2. S.
(B)	*Billada*	Ital.	*Bilada*	4. h. 7
(B)	*Bia Gudud*	Ital.	*Bia Gudud*	4. e. 8
(B)	*Bio Gudud*	Ital.	*Bio Gudud*	4. h. 7
(B)	*Bio Madò*	Ital.	*Bio Mado*	4. f. 8
	Bircao (Som.: *Bur Gap*)	Ital.	*Birkao* (Som.: *Bur. Gap*)	4. f. 9
(B)	*Bircao Andani*	Ital.	*Birkao Andani*	4. e. 8
(B)	*Biscaia*	Ital.	*Biskaya*	4. e. 5-6
	Bissan Addi	Ital.	*Bisan Adi*	3. i. 4
(B)	*Bissan Dima*	Ital.	*Bisan Dima*	4. e. 5
(B)	*Bisseca Tuma*	Ital.	*Bisq Tuma*	4. d. 4
(B)	*Bogi*	Ital.	*Boji*	3. d. 4-c. 5
	Bogi Bachadli	Ital.	*Boji Baghadli*	3. d. 6
(B)	*Boji*	R. G. S. II	*Bogi*	2. d. 2-c. 3
	Bora	Ital.	*Bora*	4. d. 5
(B)	*Bo Sa*	R. G. S. II	*Bo Sa*	1. d. 6
(B)	*Buba*	Ital.	*Buba*	4. g. 6
	Bubisu	Ital.	*Bubisu*	1. b. 8
(B)	*Bubusc*	Ital.	*Bubush*	4. f. 8
(B)	*Bulto Hari*	Ital.	*Bulto Hari*	4. e. 8
(B)	*Burali*	Ital.	*Burali*	4. f. 8
(I)	*Bur Curfù Curfù*	Ital.	*Bur. Kurfu Kurfu*	1. i. 3

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
(B)	*Bur Cus*	Ital.	*Bur Kus*	1. f. 5
(B)	*Bur Dera*	Ital.	*Bur Dera*	4. f. 9
(B)	*Bur Gardida*	R. G. S. II	*Bur Gardida*	2. c. 3
(B)	*Bur Gawse*	R. G. S. II	*Bur Gose*	1. c. 7
(I)	*Bur Gherille*	Ital.	*Bur Gerile*	1. f. 6
	Bur Hafura	R. G. S. II	*Bur Hafura*	1. e. 6
(B)	*Bur Hogor Dobli*	Ital.	*Bur Hogor Dobli*	2. b. 4
(B)	*Bur Jabi*	R. G. S. II	*Bur Giabi*	2. b. 3
	Bur Manza	R. G. S. II	*Bur Mansa*	1. f. 5
(I)	*Bur Samarole*	Ital.	*Bur Samarole*	1. i. 4
(I)	*Bur Uar Benli*	Ital.	*Bur War Benli*	1. i. 4
(B)	*Bur Uaro*	Ital.	*Bur Waro*	1. d. 6
(B)	*Bur Wein*	R. G. S. II	*Bur Uein*	2. b. 3
(B)	*Buri Haula*	Ital.	*Buri Haula*	4. f. 9
(B)	*Buri Manga*	Ital.	*Buri Manga*	4. f. 8
(B)	*Burki Dima Dar*	R. G. S. II	*Burchi Dima Dar*	1. e. 5
	Burki Finno	R. G. S. II	*Burchi Finno*	1. e. 5
(B)	*Bùrrada Ier*	Ital.	*Burada Yer*	4. g. 6
(B)	*Bùrrada Uein*	Ital.	*Burada Wein*	4. g. 6
(B)	*Bute*	Ital.	*Bute*	2. b. 4
(I)	*Cabanà*	Ital.	*Kabana*	4. e. 5
(B)	*Cabo Chìscero*	Ital.	*Kabo Kishero*	4. g. 6
(B)	*Cala*	Ital.	*Kala*	4. g. 6
(B)	*Camora*	Ital.	*Kamora*	1. b. 8
	Camora Bali	Ital.	*Kamora Bali*	3. g. 5
	Camora Gof	Ital.	*Kamora Gawf*	1. S.
	Camor Gila	Ital.	*Kamor Jila*	3. i. 5
(I)	*Camudi*	Ital.	*Qamudi*	1. i. 3
(I)	*Cancirri*	Ital.	*Kanchiri*	1. S.
	Carim	Ital.	*Karim*	4. e. 5
	Cascia Debin	Ital.	*Kasha Debina*	4. c. 3
	Cauitti	Ital.	*Kawiti*	4. b. 4
(I)	*Chèliga*	Ital.	*Keliga*	1. a. 8
(I)	*Cherru*	Ital.	*Keru*	1. d. 7
	Chiambone	Ital.	*Kiambone*	4. h. 7
(B)	*Chiambone*	Ital.	*Kiambone*	4. f. 9
(B)	*Chidingo*	Ital.	*Kidhingo*	4. f. 8
(B)	*Chidivani*	Ital.	*Kidhivani*	4. e. 8
(B)	*Chigome Ciavaduca*	Ital.	*Kigome Chavaduka*	4. f. 8
	Chisimaio	Ital.	*Kismayu*	3. S.
(B)	*Chìssida*	Ital.	*Kisida*	4. g. 6
(B)	*Chissilè*	Ital.	*Kisile*	4. f. 8
(B)	*Chitungheni*	Ital.	*Kitungeni*	4. f. 8
(B)	*Chiuapissi*	Ital.	*Kiwapisi*	4. f. 9
(B)	*Ciala*	Ital.	*Chala*	4. g 6
(I)	*Cocaio*	Ital.	*Kokaio*	1. i. 3
(B)	*Coiti*	Ital.	*Kohiti*	3. i. 4
(B)	*Colamo*	Ital.	*Kolamo*	4. g. 6
(B)	*Comauala*	Ital.	*Komawala*	4. h. 7
(B)	*Comor*	Ital.	*Komor*	4. g. 6
(B)	*Con Gula*	Ital.	*Kon Gula*	4. g. 6
(B)	*Con Sagàrada*	Ital.	*Kon Sagarada*	4. h. 7
	Cono Gibili	Ital.	*Kono Jibili*	3. h. 6
(I)	*Cono Rooba*	Ital.	*Kono Roba*	3. f. 6
(I)	*Cora Igiàb*	Ital.	*Kora Ilab*	1. f. 6
	Corbes	Ital.	*Korbes*	4. c. 6
	Coriamu	Ital.	*Qoriamo*	1. c. 8
	Corio Cauitti	Ital.	*Gori Kawiti*	4. b. 4
	Cormale	Ital.	*Kormale*	3. i. 4
	Cuddama	Ital.	*Kudama*	1. f. 5
(B)	*Cugno*	Ital.	*Kunho*	2. f. 3-3. b. 5
(I)	*Cuis Cavara*	Ital.	*Kuwis Kavara*	3. f. 6
	Cuis Dera	Ital.	*Kuwis Dera*	3. f. 6
	Cumbi Licoli	Ital.	*Qumbi Likoli*	4. e. 5
(B)	*Cunoca*	Ital.	*Kunawka*	4. e. 8
(B)	*Curde*	Ital.	*Kurde*	2. e. 3
(B)	*Curde*	Ital.	*Kurde*	4. b. 4-3. h. 6
(B)	*Curdo*	Ital.	*Kurdo*	2. S.
	Cussa	Ital.	*Kusa*	4. d. 5
	Daba	Ital.	*Daba*	1. g. 4
(B)	*Daba Der*	R. G. S. II	*Daba Der*	3. e. 3
	Dabli	Ital.	*Dabli*	1. S.
	Dacagi	Ital.	*Dakaji*	3. c. 5
	Dad Cumbi	Ital.	*Dad Qumbi*	3. i. 5
	Dad Fiti	Ital.	*Dad Fiti*	3. g. 6
	Dadabli	Ital.	*Dadabli*	1. f. 7
(B)	*Dadaji Bula*	R. G. S. II	*Dadagi Bula*	3. d. 3
(I)	*Dado Harre*	Ital.	*Dado Hare*	3. i. 5

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
	—	—	—	—
(B)	*Dadol*	R. G. S. II	*Dadol*	2. e. 3
	Dadoli	Ital.	*Dadoli*	3. d. 4
(B)	*Daduma Ad*	R. G. S. II	*Daduma Ad*	2. f 3
(I)	*Daduma Addi*	Ital.	*Daduma Adi*	1. i. 4
(B)	*Daka Laftu*	R. G. S. II	*Daca Laftu*	2. b 3
	Damas	Ital.	*Damasa*	1. g. 4
	Damasa	R. G. S. II	*Damasa*	
	Dambala	R. G. S. II	*Dambala*	4. d. 4
	Dambala Ghessa	Ital.	*Dambala Gesa*	1. b. 8
(B)	*Dantis*	Ital.	*Danis*	3. S.
	Danis Bogi	Ital.	*Danis Boji*	3. [illegible]
	Dantis Sipi	Ital.	*Danis Sipi*	3. [illegible]. 6
	Dar es Salam	R. G. S. II	*Dar es Salam*	4. h 7
(B)	*Dattka Eribka*	R. G. S. II	*Datca Eribca*	3. e. 3
(B)	*Daua*	Ital.	*Dauwa*	4. f 9
(I)	*Dech dech Cora Allcher*	Ital.	*Dek dek Kora Aleher*	1. e. 7
	Del Buiu	Ital.	*Del Buyu*	3. i. 6
(B)	*Delaginna*	Ital.	*Delajinna*	3. S.
(B)	*Delheta*	R. G. S. II	*Deletta*	4. g. 6
(B)	*Deli Deli*	R. G. S. II	*Deli Deli*	3. d. 3
	Denli	Ital.	*Denli*	1. S.
(B)	*Derib*	Ital.	*Derib*	3. g–e. 6
(I)	*Derma*	Ital.	*Derma*	1. d. 7
(B)	*Dhigomi Dhiwili*	R. G. S. II	*Digomi Diuili*	4. i. 7
	Dib Ul Chena	Ital.	*Dib Ul Kena*	3. i. 4
	Dibi	Ital.	*Dibi*	3. d. 4
	Dicu	Ital.	*Diku*	3. d 5
(B)	*Did Giri*	Ital.	*Did Jiri*	4. e. 7
(B)	*Did Sanga*	R. G. S. II	*Did Sanga*	4. f. 5
(B)	*Dida Addi*	Ital.	*Dida Adi*	4. e. 6
(B)	*Didir*	Ital.	*Didir*	4. g. 6
	Dif	R. G. S. II	*Dif*	3. b. 3
	Digh Merer	Ital.	*Dig Marer*	3. b. 4
(B)	*Dinak Gholati*	R. G. S. II	*Dinech Holati*	4. d. 4
	Dinak Kamore	R. G. S. II	*Dinech Camore*	4. e. 3
(B)	*Dirdir Musso*	Ital.	*D..dir Muso*	4. g. 7
(B)	*Dirhara*	Ital.	*Dirhara*	1. h. 4 e 7
(B)	*Diua Damasciaca*	Ital.	*Dhiwa Dhamashaka*	4. h. 7
(B)	*Do Dero*	Ital.	*Do Dero*	4. g. 6
(B)	*Do Dero*	Ital.	*Do Dero*	4. g. 6
	Dobli	Ital.	*Dobli*	3. e. 4
(B)	*Doi Warde*	R. G. S. II	*Doi Uardei*	4. f. 2
(B)	*Dola*	Ital.	*Dola*	4. e. 4
	Dolo	Ital.	*Dolo*	1. a. 9
(B)	*Doma Deri*	Ital.	*Doma Deri*	2. S.
(B)	*Domi*	R. G. S. II	*Domi*	4. e. 4
(B)	*Doria*	R. G. S. II	*Doria*	4. g. 6
(I)	*Duboli*	Ital.	*Duboli*	1. f. 5
	Dubra	Ital.	*Dubra*	4. b. 4
	Dubri	Ital.	*Dubri*	3. S.
(I)	*Dumanduma*	Ital.	*Dumanduma*	1. a. 9
	Dumfa	Ital.	*Dumfa*	4. e. 6
(B)	*Dunkal*	R. G. S. II	*Duncal*	1. b. 8
	El Berù Hagia	Ital.	*El Beru Haja*	1. i. 3
	El Bisq	R. G. S. II	*El Bisseca*	1. i. 2
(B)	*El Camore*	Ital.	*El Kamore*	3. d. 6
	El Dargula	R. G. S. II	*El Dargula*	1. i. 2
	El Gawsaiye	R. G. S. II	*El Gosaie*	1. i. 2
	El Ghala	R. G. S. II	*El Gala*	1. i. 2
	El Ghalu	R. G. S. II	*El Galu*	1. i. 2
	El Golija	R. G. S. II	*El Goligia*	1. h. 2
	El Guyu Buya	R. G. S. II	*El Guiu Buia*	1. i. 2
(B)	*El Hablà*	Ital.	*El Habla*	4. g. 7
	El Hagarsu	R. G. S. II	*El Hagarsu*	1. i. 2
	El Haji Sera	R. G. S. II	*El Hagi Sera*	1. i. 2
(B)	*El Iabio*	Ital.	*El Iyabio*	4. f. 7
	El Katelo Baroda	R. G. S. II	*El Catelo Baroda*	1. i. 2
	El Korma	R. G. S. II	*El Corma*	1. i. 2
(B)	*El Kura*	R. G. S. II	*El Cura*	2. c. 3
	El Roba	R. G. S. II	*El Roba*	1. i. 2
	El Safara	R. G. S. II	*El Safara*	1. i. 2
	El Saqo	R. G. S. II	*El Saco*	1. i. 2
	El Sciama	Ital.	*El Shama*	1. i. 2
(B)	*El Uara*	Ital.	*El Wara*	1. d. 6
	El Uach	Ital.	*El Wak*	1. i. 2, 3
	El Wak	R. G. S. II	*El Uach*	
(B)	*El Yaq*	R. G. S. II	*El Iach*	4. i. 6
(B)	*Elalan*	Ital.	*Elalan*	3. h. 5

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
	—	—	—	
(I)	*Erabo*	Ital.	*Erabo*	4. S.
(I)	*Escudacta*	Ital.	*Eskudutka*	2. S.
(B)	*Faf Kalala*	R. G. S. II	*Faf Calala*	3. f. 2
(B)	*Fafdo*	Ital.	*Fafdo*	3. c. 4
(B)	*Falama*	R. G. S. II	*Falamà*	2. a. 3
(B)	*Famau Uali*	Ital.	*Famau Wali*	4. h. 7
(B)	*Fila*	Ital.	*Fila*	4. f. 6
	Finno	R. G. S. II	*Finno*	1. e. 6
(B)	*Fua*	Ital.	*Fua*	4. e. 9
(I)	*Fullaile*	Ital.	*Fulaile*	1. a. 9
(B)	*Funa Guba*	R. G. S. II	*Funa Guba*	1. b. 8
(B)	*Furene Mbogo*	R. G. S. II	*Fùrene Mbogo*	4. h. 6
	Gal Gali	Ital.	*Qal Qali*	1. c. 8
	Gale Bussi	R. G. S. II	*Gale Busi*	3. f. 6
(B)	*Galeisa*	R. G. S. II	*Galleissa*	4. d. 4
(B)	*Galgal Beit*	R. G. S. II	*Ghelghel Beit*	2. e. 2
(I)	*Galgarsce Gabalote*	Ital.	*Galgarshe Gabalote*	4. b. 5
(I)	*Gamà Bali*	Ital.	*Gama Bali*	3. g. 6
	Gamagar	Ital.	*Gamagar*	3. i. 5
	Gangesa	R. G. S. II	*Ganghessa*	4. b. 3
(B)	*Garse*	Ital.	*Garse*	4. e. 7
(B)	*Gebia*	Ital.	*Jebia*	1. b. 8
(B)	*Gerba Gula*	R. G. S. II	*Gherba Gula*	1. b. 7
(B)	*Gersi*	R. G. S. II	*Ghersi*	4. e. 3
(B)	*Ghaiyag*	R. G. S. II	*Hai-Iagh*	4. e. 3
(B)	*Ghedo Samà*	Ital.	*Gedo Sama*	2. b. 4
(B)	*Ghedu*	Ital.	*Gedu*	2. a-d. 4
	Gheldezzo	Ital.	*Geldezo*	3. f. 5
(I)	*Ghelghel Beit*	Ital.	*Galgal Beit*	3. a. 4
(I)	*Ghelghel Bur Foli*	Ital.	*Galgal Bur Foli*	3. a. 3-4
	Gherasci	Ital.	*Geraschi*	1. f. 6
	Gherba Abdi	Ital.	*Gerba Abdi*	1. d. 7
(I)	*Gherba Garbud*	Ital.	*Gerba Garbud*	1. f. 6
(I)	*Gherba Gof*	Ital.	*Gerba Gawf*	1. d. 7
	Gherille	Ital.	*Gerile*	2. f. 4
	Ghersei	Ital.	*Garsi*	4. b. 4
(I)	*Giara Afta*	Ital.	*Jara Afta*	4. b. 6
(I)	*Giara El*	Ital.	*Jara El*	4. b. 6
(B)	*Gibilcilaua*	Ital.	*Jibichilaowa*	4. f. 6
(I)	*Giengiole*	Ital.	*Jinjili*	1. a. 9
(B)	*Gifta Bura*	Ital.	*Jifta Bura*	4. f. 6
(B)	*Gifta Cortumi*	Ital.	*Jifta Kortumi*	4. f. 6
(B)	*Gifta Lele*	Ital.	*Jifta Lele*	4. d. 4
(B)	*Giore*	Ital.	*Jore*	4. b. 6-c. 7
	Girma	Ital.	*Jirma*	3. S.
(I)	*Girma*	Ital.	*Jirma*	4. e. 5
	F. Giuba	Ital.	*R. Juba*	1. a. 9
	Gniura	Ital.	*Nyura*	3. c. 5
(B)	*Goba*	Ital.	*Goba*	4. e. 8
(I)	*Gof Dado Cale*	Ital.	*Gawf Dado Kale*	4. b. 6
(B)	*Goghl*	Ital.	*Gogal*	1. c. 8-a. 9
(B)	*Gol Kio*	R. G. S. II	*Gol Chio*	2. a. 3-4
	Golati	Ital.	*Golati*	1. i. 3
(I)	*Golo Giacarò*	Ital.	*Golo Jakaro*	4. a. 4
(B)	*Gololati*	R. G. S. II	*Gololati*	3. a. 2
(B)	*Gorgola*	Ital.	*Gorgala*	2. c. 4
(B)	*Gose Gabali*	R. G. S. II	*Gosse Gabali*	3. f. 2
(B)	*Gowi*	R. G. S. II	*Goui*	4. f. 3
(I)	*Guba Gheriba*	Ital.	*Guba Geriba*	3. h. 6
	Guba Màdero	Ital.	*Guba Madero*	4. d. 6
(I)	*Gubbet Maro*	Ital.	*Gubet Maro*	1. a. 9
	Gubbet Uasasa	Ital.	*Gubet Wasasa*	1. e. 6
(I)	*Gubei*	Ital.	*Gubei*	1. f. 6
	Guduru	Ital.	*Guduru*	3. i. 5
(B)	*Guji*	R. G. S. II	*Gugi*	2. K.
(B)	*Gula Dima*	R. G. S. II	*Gula Dima*	2. c. 3
	Guloli	Ital.	*Guloli*	3. h. 5
	Gura Arba	Ital.	*Gura Arba*	3. b. 5
	Gurara	Ital.	*Gurara*	4. b. 4
(B)	Gurati	R. G. S. II	*Gurati*	3. a. 2
	Gurgura	Ital.	*Qurqura*	1. d. 8
(B)	*Habali*	Ital.	*Habali*	4. g. 8
(B)	*Habo Culo*	Ital.	*Habo Kulo*	4. g. 6
(B)	*Hacuna*	Ital.	*Hakuna*	4. e. 7
(B)	*Hadada*	Ital.	*Hadada*	4. e. 8
(B)	*Hadidca*	Ital.	*Ghadidka*	3. d. 4
(B)	*Hado*	Ital.	*Hado*	4. d. 5
	Hafura	R. G. S. II	*Hafura*	1. d. 6

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
(B)	*Hagiabo Chedèliti*	Ital.	*Hajabo Kedeliti*	4. S.
(*M*)	*Hahait*	Ital.	*Hahait*	4. h. 7
(B)	*Hali*	Ital.	*Ghali*	3. d. 6
(I)	*Hambalash*	R. G. S. II	*Hambalasc*	2. i. 3
	Hamudi	Ital.	*Qamudi*	3. e. 6
(B)	*Hamudi*	R. G. S. II	*Hamudi*	4. h. 6
(I)	*Hanuna*	R. G. S. II	*Hanuna*	4. K.
	Hara Buto	Ital.	*Hara Buyo*	1. f. 7
	Hara Buti	Ital.	*Hara Buti*	1. f. 5
(B)	*Hara Cadera*	Ital.	*Hara Kadera*	2. d. 4
(I)	*Hara Dedi*	Ital.	*Hara Dedi*	1. a. 9
(B)	*Hara Dìma*	R. G. S. II	*Hara Dima*	4. c. 3
	Hara Fara	Ital.	*Hara Fara*	1. e. 7
	Hara Ghersi	Ital.	*Hara Gersi*	1. e. 6
(B)	*Hara Gulgula*	Ital.	*Hara Gulgula*	1. d. 7
(B)	*Hara Jilo*	R. G. S. II	*Hara Gilo*	4. b. 3
(B)	*Hara Lon Wegu*	R. G. S. II	*Hara Lon Ueiu*	3. e. 3
(B)	*Harange*	R. G. S. II	*Haranghe*	2. b. 3
(B)	*Harbate*	R. G. S. II	*Harbate*	4. d. 4
(B)	*Hardima*	R. G. S. II	*Hardima*	4. d. 4
	Harerhi	R. G. S. II	*Areri*	4. K.
(B)	*Hareri Hawselt*	R. G. S. II	*Hareri Hosselt*	1. c. 7
	Hauina	Ital.	*Hawina*	3. f. 5
(B)	*Haura*	Ital.	*Haura*	4. g. 6
(B)	*Hawal Garba Hogi*	R. G. S. II	*Haual Garba Hoghi*	1. f. 5
(B)	*Hegali*	Ital.	*Hegali*	1. e. 6
(I)	*Hele Auroble*	Ital.	*Hele Auroble*	1. a. 9
(B)	*Hele Keberye*	R. G. S. II	*Hele Cheberie*	4. g. 6
(I)	*Hele Scid*	Ital.	*Hele Shid*	1. a. 9
(B)	*Hida Haro Mare*	Ital.	*Hida Haro Mare*	4. d. 4
(B)	*Hila Loi*	Ital.	*Hila Loi*	4. f. 6
(B)	*Hogor Dobli*	Ital.	*Hogor Dobli*	2. S.
	Hohl	Ital.	*Ghawl*	1. d. 8
(B)	*Hola*	Ital.	*Hola*	4. e. 5
(B)	*Hola Dalder*	Ital.	*Hola Dalder*	4. e. 5
(B)	*Hola Darchen*	Ital.	*Hola Darken*	4. e. 5
(B)	*Hola Dugium*	Ital.	*Hola Dujum*	4. e. 5
(B)	*Hola Gubal*	Ital.	*Hola Gubal*	4. e. 5
(B)	*Hola Uarabessa*	Ital.	*Hola Warabesa*	4. e. 5
(B)	*Hòmagio*	Ital.	*Homaio*	3. h. 4
	Honetaca	Ital.	*Qonetaka*	1. a. 8
(B)	*Hor Diga*	R. G. S. II	*Hor Diga*	4. e. 4
(B)	*Horiga Budusc*	Ital.	*Ghoriga Bubush*	4. f. 7-8
(B)	*Hosceng Hòrobo*	Ital.	*Hosheng Horobo*	4. e. 7
(B)	*Hulugho*	R. G. S. II	*Huluho*	4. e. 4
	Humbali	Ital.	*Humbali*	1. e. 8
(B)	*Hunduda*	R. G. S. II	*Hunduda*	1. b. 8
(B)	*Hurup*	Ital.	*Hurup*	4. h. 7
(B)	*Iach Ari*	Ital.	*Yaq Ari*	4. f. 6
(B)	*Iach Baraca*	Ital.	*Yaq Baraka*	4. h. 7
	Iach Fur	Ital.	*Yaq Fur*	1. S.
(B)	*Iach Hagi*	Ital.	*Yaq Haji*	4. e. 6
	Iacle	Ital.	*Yaqali*	1. f. 7
(B)	*Iembori*	Ital.	*Yambori*	4. e. 9
(B)	*Idiva Lakinu*	R. G. S. II	*Idiva Lachinu*	4. i. 6
(B)	*Iedi*	Ital.	*Yedi*	4. d. 6
	Iedo	Ital.	*Jedo*	1. h. 3
(B)	*If*	Ital.	*If*	4. g. 6
(B)	*If Gandu*	Ital.	*If Gandu*	4. g. 7
(B)	*Ilalo*	Ital.	*Ilalo*	2. b. 3
(B)	*Ilkabere*	R. G. S. II	*Ilcabere*	4. d. 4
(B)	*Isciaca Lassai*	Ital.	*Ishaka Lasai*	4. f. 8
	Iscora	Ital.	*Iskora*	4. a. 4
	Ishakani	R. G. S. II	*Isciacani*	4. i. 7
(B)	*Issi Uanamiua*	Ital.	*Isi Wanamiwa*	4. e. 8
(B)	*Itangomi*	R. G. S. II	*Itangomi*	4. i. 7
	Jaba Dimtu	R. G. S. II	*Giaba Dimtu*	1. h. 3
(I)	*Jaba Kurmama*	R. G. S. II	*Giaba Curmama*	1. h. 3
	Jalanto Lango	R. G. S. II	*Gialanto Lango*	1. K.
(B)	*Jalo*	R. G. S. II	*Gialo*	4. e. 3
	Jara Jila	R. G. S. II	*Giara Gila*	4. K.
(B)	*Jawasi*	R. G. S. II	*Giauassi*	4. h. 7
(B)	*Juma Korke*	R. G. S. II	*Giuma Corche*	4. e. 4
(B)	*Kalabad*	R. G. S. II	*Calabàd*	1. K.
	Kasha Gurgurda	R. G. S. II	*Cascia Gurgurda*	4. c. 3
(B)	*Kawf Awedi*	R. G. S. II	*Cof Auedi*	4. h. 6
(B)	*Kisauni*	R. G. S. II	*Chissauni*	4. i. 6
(B)	*Kisu Shishi*	R. G. S. II	*Chissu Scisci*	4. g. 6

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
	Kiunga	R. G. S. II	*Chiunga*	4. i. 6
(B)	*Kiunga Mwini*	R. G. S. II	*Chiunga Muini*	4. i. 7
	Kolbio	R. G. S. II	*Colbio*	4. e. 5
(B)	*Kon Malabi*	R. G. S. II	*Con Malabi*	4. h. 7
(B)	*Kon Mayai*	R. G. S. II	*Con Maiai*	4. h. 7
(B)	*Kon Sabedi*	R. G. S. II	*Con Sabedi*	4. h. 7
(B)	*Kon Tuwari*	R. G. S. II	*Con Tuari*	4. g. 6
(B)	*Kono Boga*	R. G. S. II	*Cono Boga*	4. i. 6
(B)	*Kono Hamesa*	R. G. S. II	*Cono Hamessa*	4. e. 4
(B)	*Konoghori*	R. G. S. II	*Conohori*	4. e. 4
(B)	*Konton*	R. G. S. II	*Conton*	2. K.
(B)	*Koromi*	R. G. S. II	*Coromi*	1. b. 7
(B)	*Kubu*	R. G. S. II	*Cubu*	4. h. 7
(B)	*Kura*	R. G. S. II	*Cura*	2. d. 3
(B)	*Kura Yeri*	R. G. S. II	*Cura Ieri*	2. d. 3
(B)	*Kuro*	R. G. S. II	*Curo*	4. e. 4
(B)	*Kuro Sanga Maro*	R. G. S. II	*Curo Sanga Maro*	4. d. 4
(B)	*Labchelli*	Ital.	*Labkeli*	4. g. 6
(B)	*Lach*	Ital.	*Lak*	4. f. 4-6
(B)	*Lach Bohol*	Ital.	*Lak Boghol*	3. d. 4
(B)	*Lach Chemoti*	Ital.	*Lak Kemoti*	4. e. 8
(I)	*Lach Colbio*	Ital.	*Lak Kolbio*	4. e. 5
(B)	*Lach Dambala*	Ital.	*Lak Dambala*	4. e. 5
	Lach Dera	Ital.	*Lak Dera*	3. e. 3-d. 5
(B)	*Lach Gifta Bura*	Ital.	*Lak Jifta Bura*	4. f. 6
(B)	*Lach Girma*	Ital.	*Lak Jirma*	4. e. 5
	Lach Iedi	Ital.	*Lak Yedi*	4. d. 6
	Lach Sara	Ital.	*Lak Sara*	4. c. 4
(B)	*Lafcat*	Ital.	*Lafkat*	4. g. 6
(B)	*Lafoli*	R. G. S. II	*Lafoli*	1. d. 5
(B)	*Lak*	R. G. S. II	*Lach*	4. f. 4-6
(B)	*Lak Avaro*	R. G. S. II	*Lach Auaro*	2. i. 2
(B)	*Lak Bisq*	R. G. S. II	*Lach Bisseca*	3. a. 3
	Lak Dera	R. G. S. II	*Lach Dera*	3. e. 3-d. 5
	Lak Ghorqant	R. G. S. II	*Lach Horcant*	3. d. d-e. 4
	Lak Kasha	R. G. S. II	*Lach Cascia*	4. c. 3
(B)	*Lakurti*	R. G. S. II	*Lacurti*	2. b. 3
(B)	*Lalaftu*	Ital.	*Lalaftu*	4. e. 5
(B)	*Lama Det*	R. G. S. II	*Lama Det*	4. e. 4
	Lamu	R. G. S. II	*Lamu*	4. K.
	Liboi	R. G. S. II	*Liboi*	3. e. 3
	Licoli Teram	Ital.	*Likol Teram*	4. e. 5
(B)	*Lo Kiberiti*	R. G. S. II	*Lo Chibèriti*	4. h. 7
(B)	*Loda*	Ital.	*Loda*	2. S.
(B)	*Lolabussi*	Ital.	*Lolabusi*	2. a. 4
	Lugena Jelabtu	R. G. S. II	*Lughena Gialabdu*	4. K.
	Lugh	Ital.	*Lugh*	1. S.
(I)	*Macali*	Ital.	*Makali*	1. S.
	Mada Marodi	Ital.	*Mada Marodi*	1. e. 7
	Madera	R. G. S. II	*Madera*	1. b. 8
	Madera road	R. G. S. II	*Strada di Madera*	1. K.
(B)	*Madero*	Ital.	*Madero*	4. g. 7.
(B)	*Madi*	R. G. S. II	*Madi*	4. K.
(B)	*Mado*	R. G. S. II	*Mado*	4. h. 7
	Mado Ali	Ital.	*Mado Ali*	1. d. 8
(B)	*Madulu*	R. G. S. II	*Madulu*	1. K.
(B)	*Mae Batili*	R. G. S. II	*Mae Batili*	2. e 2.
(B)	*Mahara*	Ital.	*Mahara*	4. f. 9.
(B)	*Mainia Gab*	Ital.	*Mainya Gab*	4. f. 6
	Malàica	Ital.	*Malaika*	1. a. 8
	Malca Odd	Ital.	*Malka Oda*	1. b. 8
	Malca Rie	Ital.	*Malka Rie*	1. b. 8
(B)	*Malka Got*	R. G. S. II	*Malca Got*	1. b. 8
(B)	*Malka Madera Wein*	R. G. S. II	*Malca Madera Uein*	1. b. 8
(B)	*Malka Madera Yeri*	R. G. S. II	*Malca Madera Ieri*	1. b. 8
(B)	*Manieda*	Ital.	*Manyeda*	4. g. 6
	Manza	R. G. S. II	*Mansa*	1. K.
(B)	*Mara Hor*	R. G. S. II	*Mara Hor*	4. e. 4
(I)	*Maro Dallu*	Ital.	*Maro Dallu*	3. b. 5
	Marodi Galo	Ital.	*Marodi Galo*	1. a. 8
(B)	*Maschiabuli*	Ital.	*Mashabuli*	4. f. 9
	Mata Arba	Ital.	*Mata Arba*	1. d. 7
(I)	*Mata Arba*	R. G. S. II	*Mata Arba*	4. e. 3
(B)	*Matafese*	R. G. S. II	*Matafese*	2. K.
(B)	*Mbaba*	Ital.	*Mbaba*	4. g. 7
(B)	*Mbogo*	R. G. S. II	*Mbogo*	4. g. 6
(B)	*Mbua Muicciu*	Ital.	*Mbua Muicku*	4. e. 8
(B)	*Mcocoani*	Ital.	*Mkokoani*	4. h. 7

	Numero come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
	—	—	—	—
(B)	*Mcocolea*	Ital.	*Mkokolea*	4. f. 8
	Meda	Ital.	*Meda*	4. d. 4
(B)	*Meesa*	Ital.	*Meeza*	4. f. 8
(B)	*Megag*	R. G. S. II	*Megag*	4. i. 2
	Mèida	Ital.	*Meda*	4. b. 4
(B)	*Meri*	Ital.	*Meri*	1. 2. S.
(B)	*Meri*	Ital.	*Meri*	4. h. 7
	Meschetti	Ital.	*Meskeli*	3. c. 5
(B)	*Mgombani*	R. G. S. II	*Mgombani*	4. h. 6
(B)	*Miccondoni*	Ital.	*Mkondoni*	4. f. 8
(B)	*Miccondoni* (ruscello)	Ital.	*Mkondoni* (creek)	4. f. 8
(B)	*Micomani*	Ital.	*Mkomani*	4. e. 8
(B)	*Mireli*	R. G. S. II	*Mireli*	2. b. 3
(B)	*Mitambi*	R. G. S. II	*Mitambi*	4. i. 6
(B)	*Mkondoni*	R. G. S. II	*Miccondoni*	4. K.
(B)	*Mlango Wabomani*	R. G. S. II	*Mlango Uabomani*	4. i 7
(B)	*Mnarani*	Ital.	*Mnarani*	4. g. 8
(B)	*Mococol*	Ital.	*Mokokol*	4. f. 8
(I)	*Mola Ghersei*	Ital.	*Mola Gerse*	3. h. 6
(B)	*Msuachini*	Ital.	*Mswakini*	4. e. 8
(B)	*Mswaki*	R. G. S. II	*Msuachi*	4. h. 6
	Mucciaciatu	Ital.	*Muchachatu*	4. e. 6
(B)	*Muftu*	R. G. S. II	*Muftu*	4. e. 3
	Mug Domaro	Ital.	*Mug Domaro*	4. d. 4
(B)	*Muvu Mvuli*	Ital.	*Muvu Mvuli*	4. f. 8
(B)	*Mwangati*	R. G. S. II	*Muangati*	4. h. 7
(B)	*Navava* (salato)	Ital.	*Navava* (*salt*)	4. e. 8
(B)	*Neboi*	R. G. S. II	*Neboi*	1. K.
(B)	*Nebso*	Ital.	*Nebso*	4. g. 6
(B)	*Ngamboni*	R. G. S. II	*Ngamboni*	4. h. 7
(B)	*Ngoda*	R. G. S. II	*Ngoda*	4. h. 7
(B)	*Niarua*	Ital.	*Nyarua*	4. f. 8
(B)	*No 1 Post Road to El Wak*	R. G. S. II	*No. 1 Strada Postale da El Uach*	1. K.
(B)	*Nuidi*	Ital.	*Nuidi*	4. f. 6
(B)	*Nuldi*	Ital.	*Nuidi*	4. g. 6
(I)	*Oballa*	Ital.	*Obala*	4. S.
(B)	*Odolabambu*	R. G. S. II	*Odolabambu*	4. d. 4
(I)	*Oinna*	Ital.	*Oina*	4. b. 5
(I)	*Ona*	Ital.	*Oona*	1. a. 9
(B)	*Pepechono*	R. G. S. II	*Pepeciono*	4. h. 7
(B)	*Ra-i*	R. G. S. II	*Ra-i*	1. c. 5
(B)	*Rama*	R. G. S. II	*Rama*	4. d-a. 2
(B)	*Rama Addi*	Ital.	*Rama Adi*	4. f. 5-e. 7
(B)	*Rama Gedoli*	R. G. S. II	*Rama Ghedoli*	1. i. 2
(I)	*Rama Guda*	Ital.	*Rama Guda*	1. i. 3
	Rama Guda	R. G. S. II	*Rama Guda*	3. i-g. 3
(B)	*Rama Jebia*	R. G. S. II	*Rama Gebia*	4. e. 5
	Ràma'e	Ital.	*Ramate*	4. a. 4
(B)	*Ramato*	R. G. S. II	*Ràmato*	2. a. 3
(B)	*Ramu*	R. G. S. II	*Ramu*	2. a. 3
(B)	*Ramu*	R. G. S. II	*Ramu*	2. K
(B)	*Ras Aliossi*	Ital.	*Ras Aliyosi*	4. f. 8
(B)	*Ras Caui*	Ital.	*Ras Kawi*	4. g. 8
	Ras Chiambone	Ital.	*Ras Kiambone*	4. h. 7
(B)	*Ras Chivanda*	Ital.	*Ras Kivanda*	4. f. 9
	Ras Cianguani	Ital.	*Ras Changwani*	4. g. 8
(B)	*Ras Ciondui*	Ital.	*Ras Chondwi*	4. g. 8
(B)	*Ras Cuaodo*	Ital.	*Ras Kwaodo*	4. h. 7
	Ras Gaulani	Ital.	*Ras Gaulani*	4. f. 9
	Ras Gome Lahecua	Ital.	*Ras Gome Lahekwa*	4. h. 7
(B)	*Ras Inya Amari*	Ital.	*Ras Inya Omari*	4. h. 7
(B)	*Ras Isciaca Lassai*	Ital.	*Ras Ishaka Lasai*	4. g. 8
	Ras Mafufus	Ital.	*Ras Mafufus*	4. h. 7
(B)	*Ras Mai Caci*	Ital.	*Ras Mai Kachi*	4. g. 8
(B)	*Ras Mbua Muicciu*	Ital.	*Ras Mbwa Mwichu*	4. h. 7
(B)	*Ras Mbuara Bala*	Ital.	*Ras Mbwara Bala*	4. g. 8
(B)	*Ras Mbuara Girano*	Ital.	*Ras Mbwara Virano*	4. g. 8
(B)	*Ras Mcono Ndovo*	Ital.	*Ras Mkono Ndovo*	4. g. 8
(B)	*Ras Miandi*	Ital.	*Ras Mwandi*	4. h. 7
	Ras Mnarani	Ital.	*Ras Mnarani*	4. g. 8
(B)	*Ras Saco*	Ital.	*Ras Sako*	4. h 7
	Ras Uaravole	Ital.	*Ras Waravole*	4. g. 8
(B)	*Rèeti*	Ital.	*Reeti*	3. d. 5
(B)	*Riba*	R. G. S. II	*Riba*	2. e. 1
(B)	*Riamlo*	R. G. S. II	*Riabmlo*	4. e. 4
	Rocà	Ital.	*Roka*	1. a. 8
(B)	*Rugheh*	Ital.	*Ruge*	4. g. 6
(B)	*Ruka Adale*	R. G. S. II	*Ruka Adale*	4. K

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Foglio e quadretto
(B)	*Run Hawacho*	R. G. S. II	*Run Hauaccio*	4. e. 3
(I)	*Samarole*	Ital.	*Samarole*	1. S.
(B)	*Sangole*	R. G. S. II	*Sangole*	1. K.
(I)	*Santaro*	Ital.	*Santuaro*	4. S.
	Sara	Ital.	*Sara*	4. e. 4
(B)	*Sarirta*	Ital.	*Sarirta*	4. f. 6
	Satau Wara	R. G. S. II	*Satau Uara*	1. h. 2
(B)	*Scebeli*	Ital.	*Shebeli*	4. e. 9
(B)	*Scer*	Ital.	*Sher*	4. f. 7
(B)	*Sciacatini*	Ital.	*Shakatini*	4. e. 9
(B)	*Sciam Cu*	Ital.	*Sham Ku*	4. g. 8
	Sciani Uagio	Ital.	*Shani Wajo*	3. e. 6
(B)	*Scimo Vuongo*	Ital.	*Shimo Vwongo*	4. f. 8
(B)	*Sciub Dad Cumbi*	Ital.	*Shub Dad Qumbi*	3. h-i. 5
(B)	*Sciub Elalan*	Ital.	*Shub Elalan*	3. h. 5
(B)	*Sciub Guloli*	Ital.	*Shub Guloli*	3. h. 5
	Sere Buco	Ital.	*Sere Buko*	1. h. 3
	Serenli	Ital.	*Serenli*	1. 2. 2
(B)	*Shimbir Bul*	R. G. S. II	*Scimbir Bul*	3. K.
(B)	*Shimbiri*	R. G. S. II	*Scimbiri*	3. K.
(B)	*Shimbiri*	R. G. S. II	*Scimbiri*	3. K.
(B)	*Shira Wein*	R. G. S. II	*Scira Uein*	4. g. 6
(B)	*Shira Yeri*	R. G. S. II	*Scira Ieri*	4. g. 6
(B)	*Simba*	Ital.	*Simba*	4. e. 9
(B)	*Sirba*	Ital.	*Sirba*	4. d. 4
(I)	*Sur Godùt*	Ital.	*Sur Gudud*	1. a. 9
(B)	*Suzi*	R. G. S. II	*Susi*	4. i. 6
	Tabda	Ital.	*Tabda*	3. f. 6
(B)	*Taficki*	Ital.	*Tafiki*	4. f. 6
(B)	*Tambo*	R. G. S. II	*Tambo*	4. g. 6
(B)	*Taranuga*	Ital.	*Taranuga*	4. f. 9
	Teram	Ital.	*Teram*	4. e. 5
(B)	*Teso Mangudo*	R. G. S. II	*Tesso Mangudo*	4. e. 3
(B)	*Tita*	Ital.	*Tita*	4. d. 4
	Tobli	Ital.	*Tobli*	1. d. 7
(I)	*Todoba Darken*	R. G. S. II	*Toddoba Darchen*	1. f. 5
(B)	*Tuar'ùssida*	Ital.	*Tuwartusida*	4. g. 6
(B)	*Tùbane*	Ital.	*Tubane*	2. g. 4
(B)	*Tuera Dma*	Ital.	*Tuwera Dama*	4. f. 7
(B)	*Tulic Naghessariga*	Ital.	*Tulich Nagesariga*	4. e. 5
(I)	*Tulitti*	Ital.	*Tuliti*	4. S.
(B)	*Tumtish*	R. G. S. II	*Tumtisc*	4. f. 3
(B)	*Tur Guda*	R. G. S. II	*Tur Guda*	3. e. 2
(B)	*Uabli*	Ital.	*Wabli*	2. b. 4
	Uadama	Ital.	*Wadama*	1. g. 4
(B)	*Uadess*	Ital.	*Wades*	4. e. 6
(B)	*Uaiore*	Ital.	*Wayore*	4. f. 7
	Ualessa Giabessa	Ital.	*Walesa Jabesa*	4. e. 6
(B)	*Uama Idu*	Ital.	*Wama Idu*	4. e. 5-6
	Uama Idu	Ital.	*Wama Idu*	4. e. 6
(I)	*Uangheolle*	Ital.	*Wangeole*	4. S.
(B)	*Uanso Luguguseda*	Ital.	*Wanso Luguguseda*	4. f. 7
(I)	*Uar. Ansi*	Ital.	*War Ansi*	4. b. 5
(I)	*Uar Benli*	Ital.	*War Benli*	1. i. 4
(I)	*Uar Cocaio*	Ital.	*War Kokaio*	1. i. 3
	Uar Merer	Ital.	*Wa Merer*	1. e. 6
(I)	*Uar Bei*	Ital.	*War Be*	1. i. 3
(B)	*Uar Tinghet*	Ital.	*War Tinget*	4. g. 6
(I)	*Uar Uai*	Ital.	*War Wai*	1. a. 9
(I)	*Uarei Dicote*	Ital.	*Warei Dikote*	1. f. 6
	Uarrach	Ital.	*Warak*	4. a. 4
	Uarsesa Baghi	Ital.	*Warsesa Bagi*	1. h. 3
(B)	*Uarta Galolca*	Ital.	*Warta Galolka*	2. S.
	Uebi Daua	Ital.	*Webi Daua*	1. a. 8
(I)	*Uel Beit*	Ital.	*Wel Beit*	3. a. 4
	Uel Mur	Ital.	*Wel Mur*	3. h. 5
(B)	*Uel Mur Corche*	Ital.	*Wel Mur Korke*	3. i. 4
(B)	*Uendi*	Ital.	*Wendi*	4. h. 7
	Uenti Digo	Ital.	*Wante Digho*	1. h. 3
	Uenti Dima	Ital.	*Wante Dima*	1. h. 3
(B)	*Ut Tisa*	R. G. S. II	*Ut Tissa*	4. e. 3
(B)	*Uaul*	Ital.	*Uaul*	4. d. 4
(B)	*Undet*	Ital.	*Undet*	4. h. 7
	Unsi Digo	Ital.	*Unsi Digho*	1. a. 8
	Unsi Guddo	Ital.	*Unsi Gudu*	1. a. 8
(B)	*Urena*	R. G. S. II	*Urena*	4. K.
(B)	*Urura*	R. G. S. II	*Urura*	4. e. 4
(B)	*Urura*	Ital.	*Urura*	4. f. 6

	Nome come è indicato sulla carta	Sistema d'ortografia (Italiano o R. G. S. II)	Nome come è scritto nell'altro sistema	Fogli e quadretto
(B)	*Ururaha*	R. G. S. II	*Ururaha*	3. K.
(B)	*Vungo Vungoni*	R. G. S. II	*Vungo Vungoni*	4. i. 6
(B)	*Wai Ai Bohar*	R. G. S. II	*Uai Ai Bohar*	4. h. 7
	Wajer	R. G. S. II	*Uager*	1. K.
	Wajer Bor	R. G. S. II	*Uager Bor*	2. K.
	Wajer Dima	R. G. S. II	*Uage Dima*	2. K.
(B)	*Wanyeka*	R. G. S. II	*Vanieca*	4. h. 7
(B)	*War Deglo*	R. G. S. II	*Uar Deglo*	3. f. 2
	War Dod	R. G. S. II	*Uar Dod*	4. b. 3
	War Kamakoti	R. G. S. II	*Uar Camacoti*	1. K.
(B)	*War Omari*	R. G. S. II	*Uar Omari*	4. g. 6
(B)	*Waregjifto*	R. G. S. II	*Uaregh-Gifto*	4. h. 7
	Wel Adi	R. G. S. II	*Uel Addi*	2. g. 3
	Wel Garas	R. G. S. II	*Uel Garas*	2. f 3
(B)	*Wel Gersi*	R. G. S. II	*Uel Ghersi*	2. a. 3
(B)	*Wel Gur Dahatatesa*	R. G. S. II	*Uel Gur Dahatatessa*	c. 3. 4
(I)	*Wel Jara*	R. G. S. II	*Uel Giara*	4. a. 3
(B)	*Yaq Ogoni*	R. G. S. II	*Iach Ogoni*	4. e. 3
(B)	*Yubata Kaleti*	R. G. S. II	*Iubata Caleti*	4. h. 6

Il Ministro degli affari esteri britannico all'Ambasciatore d'Italia in Londra

N. J. 2683-560-66.

22nd November, 1933.

Your Excellency,

I have the honour to inform Your Excellency that His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland desire to proceed by means of an exchange of notes to the formal confirmation of the agreement signed at Florence on December 17th, 1927, recording the decisions of the Commission appointed under Article 12 of the Anglo-Italian Boundary Treaty signed at London on July 15th, 1924, for the demarcation of the boundary between the Colony and Protectorate of Kenya and Italian Somaliland.

2. Printed copies of the agreement as signed, together with the appendices and corrigenda and addenda thereto and the original signed map mentioned therein, are enclosed herewith and I have the honour to request that you will inform me whether the Italian Government are wiling to confirm the said agreement. In that event, I have the honour to propose that the date of this note shall be regarded as the date of confirmation of the agreement for the purpose of article 8 (c) thereof.

3. As regards the adoption of measures for the maintenance of a permanent line of boundary demarcation and the reconstruction of the beacons on the frontier between the Colony and Protectorate of Kenya and Italian Somaliland, I have the honour to inform you that His Majesty's Government in the United Kingdom accept, in the following terms, the recommendations which were agreed upon by the representatives of the Kenya and Jubaland Governments at Isiolo and Kismayu on the 27th August, 1930:

(1) Such of the twenty-nine principal beacons placed bi the Anglo-Italian Jubaland Boundary Commission and indicated on the coloured map attached to the agreement of December 17th, 1927, as are not in good condition shall be reconstructed on their existing sites in iron planted on a base of cement.

(2) Between the principal beacons a straight track three metres in width shall be constructed and cleared of tree stumps and overhanging vegetation. This track will pass round the bases of the principal beacons so as to permit of the free passage of a lorry without it being driven over the beacon.

(3) The above arrangements will be undertaken under the supervision of two topographical experts, one Italian and one British, who will trace out on the ground the alignment of the track on the basis of the delineation already fixed by the Mixed Anglo-Italian Commission.

(4) The expenses incurred in connexion with the carrying out of the above arrangements will be shared equally by the two local Governments concerned.

(5) After the boundary has been repaired in accordance with the above mentioned arrangements the future maintenance of the track and of the principal beacons will be undertaken as follows:

The Government of Kenya will undertake at their expense the maintenance of the track and principal beancons from beacon No. 1 (Malca Rie) to beacon No. 15 (excluding the beacon).

The Government of Italian Somaliland will undertake at their expense the maintenance of the track and principal beacons from beacon No. 15 (inclusive) to beacon No. 29 (Dar-es-Salaam).

(6) Two years from the date of the completion of the repair of the bound ary, and thereafter biennially the Government of Kenya and the Government of Italian Somaliland will each appoint a representative who will conduct a joint inspection of the boundary and submit a joint report on its condition to each of the above-mentioned Governments. Each Government will be responsible for the payment of the expenses incurred in this connexion by their own representatives.

(7) All boundary beacons are under the joint protection of the British and Italian Governments.

(8) Should it be subsequently necessary to mark the boundary more exactly by further beacons each Government shall send a representative for the construction of the intermediate beacons; the position of these intermediate beacons shall be regulated by the course of the boundary marked on the map annexed to the agreement.

4. If the italian Government concur in the terms of the foregoing clauses I have the honour to suggest that this

note with the printed copy of the agreement and the original map hereunto annexed, together with Your Excellency's reply in similar terms, shall be regarded as constituting with effect from the date of this note, a definitive agreement between tho two Government in regard to the demarcation and maintenance of the boundary.

I have the honour to be, with the highest consideration, Your excellency's obedient Servant,

JOHN SIMON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

L'Ambasciatore d'Italia in Londra al Ministro degli affari esteri britannico

N. 3970.

Londra, 22 novembre 1933 - Anno XII

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna n. J 2683-560-66 la quale tradotta in italiano è del seguente tenore:

« . . . Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord desidera procedere per mezzo di uno scambio di Note alla approvazione formale dell'Accordo firmato a Firenze il 17 dicembre 1927 contenente le decisioni della Commissione nominata in virtù dell'articolo 12 del Trattato di Confine Anglo-Italiano firmato a Londra il 15 luglio 1924 per la demarcazione del confine tra la Colonia e Protettorato del Kenia e la Somalia Italiana.

2. Copie a stampa dell'Accordo firmato, insieme colle appendici, correzioni e aggiunte relative e l'originale firmato della carta in esso menzionata, sono qui accluse ed ho l'onore di chiedere che Vostra Eccellenza voglia informarmi se il Governo Italiano è disposto ad approvare detto Accordo. In tal caso ho l'onore di proporre che la data di questa nota sio considerata come la data della approvazione dell'Accordo ai fini dell'articolo 8 *c*) di detto Accordo.

3. Per quanto riguarda l'adozione di misure per la manutenzione di una linea permanente di demarcazione del confine e la ricostruzione dei cippi sul confine fra la Colonia e Protettorato del Kenia e la Somalia Italiana, ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo del Regno Unito accetta, nei seguenti termini, le proposte che vennero concordate dai rappresentanti dei Governi del Kenia e dell'Oltre-Giuba a Isiolo e Chisimaio il 27 agosto 1930:

(1) Dei 29 principali cippi posti dalla Commissione Anglo-Italiana per il confine dell'Oltre-Giuba e indicati nella carta colorata allegata all'Accordo del 17 dicembre 1927, quelli che non sono in buono stato saranno ricostruiti, negli stessi posti, in ferro piantati su basamento di cemento.

(2) Fra i cippi principali sarà costruita una pista dritta, larga 3 metri e sgombrata dai ceppi degli alberi e dalla vegetazione soprastante. Questa pista contornerà i basamenti dei cippi principali in modo da permettere il libero transito di un veicolo senza che esso debba passare sopra il cippo.

(3) I suddetti provvedimenti saranno eseguiti sotto la sopraintendenza di due periti topografi, uno italiano e uno inglese, i quali tracceranno sul terreno l'allineamento della pista in base alla delimitazione già fissata dalla Commissione mista Anglo-Italiana.

(4) Le spese incontrate in relazione all'esecuzione dei suddetti provvedimenti saranno divise in parti uguali fra i due Governi locali interessati.

(5) Dopo che il confine sarà stato riparato secondo i provvedimenti sopraccennati si provvederà alla manutenzione futura della pista e dei cippi principali nel modo seguente:

Il Governo del Kenia provvederà a sue spese alla manutenzione della pista e dei cippi principali dal cippo n. 1 (Malca Rie) al cippo n. 15 (escluso il cippo).

Il Governo della Somalia Italiana provvederà a sue spese alla manutenzione della pista e dei cippi principali dal cippo n. 15 (incluso) al cippo n. 29 (Dar es Salaam).

(6) Dopo due anni a datare dal termine della riparazione del confine, e in seguito dopo ogni biennio, il Governo del Kenia e il Governo della Somalia Italiana nomineranno ognuno un rappresentante, i quali eseguiranno insieme una ispezione del confine e presenteranno un rapporto in comune sulle condizioni di esso a ognuno dei sopramenzionati Governi. Ciascun Governo sarà responsabile del pagamento delle spese incontrate a questo riguardo dal proprio rappresentante.

(7) Tutti i cippi di confine sono sotto la protezione comune dei Governi Britannico e Italiano.

(8) Ove fosse necessario in seguito di demarcare il confine più esattamente con altri cippi, ciascun Governo invierà un rappresentante per la costruzione dei cippi intermediari; la posizione di questi cippi intermediari sarà regolata dal tracciato del confine segnato sulla carta annessa all'Accordo.

4. Se il Governo Italiano concorda nei termini delle clausole suddette, ho l'onore di proporre che questa nota con la copia a stampa dell'Accordo e l'originale della carta ad esso annessa, insieme alla risposta di Vostra Eccellenza in termini analoghi, sia considerata come costituente, con effetto dalla data di questa nota, un accordo definitivo fra i due Governi per quanto riguarda la demarcazione e la manutenzione del confine . . . ».

Con la presente nota ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano concorda nelle proposte formulate dal Governo del Regno Unito con la Nota soprascritta.

La presente Nota pertanto e la Nota di Vostra Eccellenza in data odierna N. J. 2683-560-66 (cui sono annesse la copia a stampa dell'Accordo firmato a Firenze il 17 dicembre 1927 e l'originale firmato della carta menzionato nell'Accordo stesso) alla quale la presente risponde, costituiscono, con effetto dalla data di oggi, un definitivo Accordo fra i due Governi per quanto riguarda la demarcazione e la manutenzione del confine fra la Somalia Italiana e la Colonia e Protettorato del Kenia.

Voglia, Signor Segretario di Stato, gradire gli atti della mia più alta considerazione, con la quale ho l'onore di essere, dell'Eccellenza Vostra l'umilissimo ed obbedientissimo Servitore

GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1432.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-turco del 30 aprile 1935 per l'estensione delle compensazioni private;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 16. — GIAGHEDDU.

Il Ministro degli affari esteri di Turchia all'Ambasciatore d'Italia in Ankara

N. 8436-53. Ankara, le 30 Avril 1935.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement de la République Turque et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie sont d'accord pour étendre les modes de compensation prévus dans l'Accord sur les paiements turco-italien du 4 Avril 1934 aux importations à faire en Italie en vue de libérer, dans les conditions ci-après, les montants non transférés existant à la Banque Centrale de la République Turque au nom des exportateurs italiens:

a) A dater du 1er Mai 1935, le compte de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, tenu à la Banque Centrale de la République de Turquie, se subdivisera en deux comptes subsidiaires à savoir: un « *premier compte* » englobant les versements opérés à la Banque Centrale de la République de Turquie jusqu'au 1er Janvier 1935, et dont la contrepartie n'a pas été réglée aux ayants droit italiens, un « *deuxième compte* » qui comprendra les versements effectués à la même Banque depuis le 1er Janvier 1935 jusqu'au 30 Avril 1935 et dont la contrepartie n'a pas été non plus réglée aux ayants droit italiens.

b) Les marchandises qui pourront faire l'objet de ces compensations privées sont les suivantes:

1. — Pour le premier compte, toutes les marchandises d'origine turc admises à l'importation en Italie sous le régime du clearing géneral compris celles figurant sur la liste N. 4 annexée à l'Accord commercial turco-italien signé à Ankara le 4 Avril 1934 et à la Note du 29 Septembre 1934.

2. — Pour le deuxième compte les marchandises admises à l'importation exclusivement d'après le clearing général.

L'Institut disposera sur ces deux comptes en réglement des marchandises importées dans les conditions précédentes.

Il demeure bien entendu que les exportations et importations faites entre les deux Pays sous le régime normal du clearing continueront à être assujetties aux conditions prévues par l'Accord sur les paiements du 4 Avril 1934.

c) En même temps que ces ordres de paiements à la Banque Centrale de la République de Turquie, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero transmettra l'esemplaire estampillé par les douanes italiennes du certificat d'origine qui accompagne des marchandises turques faisant l'objet du versement.

d) Les formalités à appliquer aux opérations de compensation ci-haut prévues seront arrêtées d'un commun accord entre la Banque Turque et l'Institut Italien.

e) La présente Note entrera en vigueur le 1er Mai 1935.

Veuillez agrées, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

NUMAN MENEMENCIOGLU.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

L'Ambasciatore d'Italia in Ankara al Ministro degli affari esteri di Turchia

N. 1150. Angora, le 30 Avril 1935.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie accepte d'étendre les modes de compensation prévus dans l'accord sur les paiements italo-turc du 4 Avril 1934 aux importations à faire en Italie en vue de libérer, dans les conditions ci-après, les montants non transférés existant auprès de la Banque Centrale de la République Turque au nom des exportateurs italiens:

a) A dater du premier Mai 1935, le compte de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, tenu à la Banque Centrale de la République de Turquie, se subdivisera en deux comptes subsidiaires à savoir: un « *premier compte* » englobant les versements opérés à la Banque Centrale de la République de Turquie jusqu'au premier Janvier 1935, et

dont la contrepartie n'a pas été réglée aux ayants droit italiens, un « *deuxième compte* » qui comprendra les versements effectués à la même Banque depuis le premier Janvier 1935 jusqu'au 30 Avril 1935 et dont la contrepartie n'a pas été non plus réglée aux ayant droit italiens.

b) Les marchandises qui pourront faire l'objet de ces compensations privées sont les suivantes:

1. — Pour le premier compte, toutes les marchandises d'origine turque admises à l'importation en Italie sous le régime du clearing général comprises celles figurant sur la liste numéro 4 annexée à l'Accord commercial turco-italien signé à Ankara le 4 Avril 1934 et à la note du 29 Septembre 1934.

2. — Pour le deuxième compte les marchandises admises à l'importation exclusivement d'après le clearing général.

L'Institut disposera sur ces deux comptes en règlement des marchandises importées dans les conditions précédentes.

Il demeure bien entendu que les exportations et importations faites entre les deux Pays sous le régime normal du clearing continueront à être assujetties aux conditions prévues par l'Accord sur les paiements du 4 Avril 1934.

c) En même temps que ces ordres de paiements à la Banque Centrale de la République de Turquie, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero transmettra l'exemplaire estampillé par les douanes italiennes du certificat d'origine qui accompagne les marchandises turques faisant l'objet du versement.

d) Les formalités à appliquer aux apération de compensation ci-haut prévues seront arrêtées d'un commun accord entre la Banque Turque et l'Institut Italien.

e) Le present Accord entrera en vigueur le premier Mai 1935.

Je saisis l'occasion pour Vous prier, Monsieur le Ministre, d'agréer l'assurance de ma très haute considération.

CARLO GALLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. **1433**.

Istituzione del ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141;

Visto la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successiva modificazione;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di istituire il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, guerra, marina, aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

Art. 2.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia nazionale forestale è costituito come segue:

a) ufficiali di complemento;
b) ufficiali della posizione ausiliaria;
c) ufficiali del congedo provvisorio;
d) ufficiali della riserva.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale, con le norme da stabilirsi nel regolamento, possono esser tratti:

1° dagli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale dimissionari, o esonerati, o dispensati, dopo avervi prestato almeno 3 anni di servizio, o che siano ancora vincolati da obblighi di servizio militare, in seguito a regolare proposta delle autorità gerarchiche dalle quali dipendeva l'ufficiale all'atto dell'allontanamento o della dispensa, tenuto conto delle loro attitudini tecnico-professionali;

2° dai sottufficiali (marescialli o brigadieri della Milizia nazionale forestale) che contino non meno di 12 anni di servizio, di cui almeno 8 col grado di sottufficiale, che lascino la Milizia nazionale forestale non per motivi disciplinari. Questi sottufficiali dovranno essere sottoposti ad un determinato esperimento pratico, da stabilirsi nel regolamento, ed — ove non in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito — anche ad apposito esame di coltura generale;

3° dagli ufficiali di complemento del Regio esercito, laureati in scienze forestali, in agraria od in ingegneria che abbiano compiuti i limiti di età previsti dall'art. 3 della legge n. 957 del 10 luglio 1930, per gli ufficiali di complemento assegnati alle unità di prima linea.

Art. 4.

Per gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale è istituito il grado di sottocapomanipolo che corrisponde al grado di sottotenente del Regio esercito.

Art. 5.

Agli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale nominati tali in base al 2° comma dell'art. 3 verrà attribuito il grado di sottocapomanipolo. Ad essi saranno affidati incarichi di carattere esclusivamente amministrativo.

Agli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale nominati tali in base al 3° comma dell'art. 3, verrà attribuito il grado corrispondente che essi rivestono nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale dimissionari, dispensati, od esonerati dal servizio che abbiano già rivestito il grado di ufficiali di complemento nel Regio esercito, i quali non siano riconosciuti dalle competenti autorità in possesso dei requisiti tecnici necessari per ottenere la iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale, saranno transitati nei ruoli del Regio esercito previo benestare del Ministero della guerra.

Gli ufficiali di cui trattasi riammessi nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito vi entreranno col grado che avevano all'atto della loro ammissione nella Milizia nazionale forestale, fermo restando per essi il diritto di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento al grado superiore secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

I limiti di età per gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale sono gli stessi in vigore in qualunque tempo per gli ufficiali di complemento del Regio esercito.

Art. 8.

Gli ufficiali del congedo provvisorio della Milizia nazionale forestale sono tratti dagli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale per infermità, o perchè non idonei agli uffici del grado, o perchè esclusi definitivamente dall'avanzamento prima di aver raggiunto il limite minimo all'uopo richiesto per aver diritto a pensione, ma che contino almeno 15 anni di servizio utile ai fini delle pensione ed un minimo di 12 anni di servizio effettivo e che conservino l'idoneità ai servizi della riserva.

Art. 9.

Gli ufficiali della posizione ausiliaria sono tratti:

1° dagli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il grado e che siano riconosciuti dalle competenti autorità ancora in possesso della idoneità fisica per il disimpegno dei servizi devoluti a tale posizione;

2° dagli ufficiali in servizio permanente effettivo che ne facciano domanda purchè conservino le attitudini ai relativi servizi ed abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo;

3° dagli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento con diritto a pensione, ma giudicati idonei agli uffici del grado;

4° dagli ufficiali collocati in congedo provvisorio dopo aver raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto a pensione, esclusi quelli collocati in detta posizione per infermità o perchè inidonei agli uffici del grado.

Art. 10.

La permanenza degli ufficiali della Milizia nazionale forestale nella posizione ausiliaria è regolata dalle norme vigenti per le corrispondenti categorie del Regio esercito prima dell'attuazione della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 11.

Gli ufficiali della riserva della Milizia nazionale forestale sono tratti:

1° dagli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per infermità, o perchè non idonei agli uffici del grado, o perchè esclusi definitivamente dall'avanzamento e che non contino 15 anni di servizio utile ai fini della pensione ed un minimo di 12 anni di servizio effettivo, e che conservino la idoneità ai relativi servizi;

2° dagli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per detta categoria di ufficiali, salvo che non siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare;

3° dagli ufficiali che cessano per legge di appartenere alla posizione ausiliaria e che conservino la idoneità ai relativi servizi;

4° dagli ufficiali in congedo provvisorio dopo aver raggiunto il limite minimo di servizio per la liquidazione della pensione, sempre però che abbiano la idoneità ai servizi della riserva;

5° dagli ufficiali collocati a riposo direttamente dal servizio permanente effettivo senza transitare per la posizione ausiliaria.

Art. 12.

Gli ufficiali della riserva della Milizia nazionale forestale cessano di appartenervi, conservando il grado e la relativa uniforme:

a 78 anni se ufficiali generali;
a 70 anni se ufficiali superiori;
a 68 anni se ufficiali inferiori.

Art. 13.

Il numero degli ufficiali della posizione ausiliaria, del congedo provvisorio e della riserva, è illimitato; quello degli ufficiali di complemento è stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per la guerra in relazione ai presumibili bisogni.

Art. 14.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo della Milizia nazionale forestale non si applica la legge 7 giugno 1934, n. 899.

Per tutto quanto non è diversamente disposto dal presente Regio decreto-legge agli ufficiali delle categorie in congedo della Milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni vigenti al 14 giugno 1934 per le corrispondenti categorie del Regio esercito.

Art. 15.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia nazionale forestale è di 4000 uomini, i quali debbono considerarsi a disposizione della Milizia nazionale forestale ed indisponibili per l'Esercito.

Detta forza sarà costituita dai sottufficiali, militi scelti e militi — esclusi quelli provenienti dalla Regia aeronautica — che hanno cessato di appartenere alla Milizia nazionale forestale, sempre che vi abbiano prestato almeno tre anni di servizio, che non ne siano stati allontanati per motivi disciplinari e che abbiano compiuto il 39° anno di età, nonchè dai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra quelli che abbiano compiuto il 39° anno di età e che posseggano i particolari requisiti da stabilirsi nel regolamento. Solo nel caso che non fosse possibile coprire il detto fabbisogno con personale che abbia compiuto il 39° anno di età, è consentito, in via transitoria, di prescegliere anche individui dai 32 ai 38 anni.

Art. 16.

L'onere derivante da eventuali richiami degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale graverà sui capitoli di spesa del personale della Milizia stessa.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e per la guerra, sarà provveduto all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 18.

Il presente Regio decreto-legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 18. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1434.
Istituzione di un posto di Addetto aeronautico presso le Regie rappresentanze all'Estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, che fissa il numero degli Addetti militari navali ed aeronautici presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'Estero;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di portare da 8 a 9 il numero dei posti di Addetto aeronautico presso le Rappresentanze stesse per averne uno anche presso la Regia ambasciata in Rio de Janeiro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero di posti di Addetto aeronautico presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, viene portato da 8 a 9.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° gennaio 1935, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 15. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1435.
Applicazione della legge 4 gennaio 1934, n. 31, concernente l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 gennaio 1934, n. 31, con la quale è stato convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, numero 1379, sul conferimento della piena cittadinanza italiana ai cittadini delle Isole italiane dell'Egeo;
Riconosciuta l'opportunità di emanare norme per la esecuzione della legge anzidetta;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cittadino delle Isole italiane dell'Egeo deve dimostrare, ai fini dell'acquisto della piena cittadinanza italiana di cui al R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 31, di trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo unico di tale provvedimento e produrre, oltre i documenti indicati nell'art. 1 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, un certificato del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo dal quale risulti essere egli in possesso della cittadinanza di quelle Isole.

Per l'acquisto della piena cittadinanza italiana ai cittadini delle Isole italiane dell'Egeo si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, sopracitato.

La domanda e i documenti anzidetti possono essere presentati, oltre che al Ministero dell'interno e agli Agenti diplomatici e consolari all'Estero, come dall'art. 1 del decreto stesso, al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

Il giuramento di cui all'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per coloro che risiedono nell'Egeo può essere anche

prestato dinanzi al Segretario generale del Governo, per l'Isola di Rodi, o dinanzi al Reggente, o Delegato del Governo, per le altre Isole. Queste autorità rilasciano all'interessato copia del relativo verbale e ne trasmettono un'altra copia al Comune del Regno che verrà designato dal naturalizzato come Comune di legale domicilio agli effetti della leva, ed, in mancanza di tale designazione, al comune di Roma.

Del prestato giuramento sarà data pure comunicazione al Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 14. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1436.

Donazione allo Stato di un appezzamento di terreno da parte del comune di Antignano.

N. 1436. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Antignano, di un appezzamento di terreno, costituito dalla particella 8559/6 c. t. quinto della Partita tavolare 243 di Antignano di mq. 1270, sulla quale fu costruito l'edificio scolastico di Villa Jacovicci.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1437.

Donazione allo Stato di un appezzamento di terreno da parte del comune di Neresine.

N. 1437. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Neresine, di un appezzamento di terreno costituito dalle particelle n. 61/2 e 61/3 della estensione rispettiva di mq. 737 e 619, ora formante parte del c. t. 2° della Partita tavolare 368 di Puntacroce, su cui è stato costruito l'edificio scolastico della frazione di Puntacroce.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. 1438.

Devoluzione alla Confederazione fascista degli industriali del patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle cessate Unioni industriali interprovinciali.

N. 1438. R. decreto 4 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene devoluto alla Confederazione fascista degli industriali il patrimonio netto risultante dalla liquidazione delle Unioni industriali interprovinciali della Liguria, della Venezia Giulia, dell'Umbria, del Lazio, della Basilicata, della Sicilia Occidentale, della Sicilia Orientale, di Cagliari-Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. 1439.

Devoluzione alla Confederazione fascista degli agricoltori del patrimonio risultante dalla liquidazione delle cessate Federazioni.

N. 1439. R. decreto 4 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene devoluto alla Confederazione fascista degli agricoltori il patrimonio risultante dalla liquidazione delle cessate Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1935-XIII, n. 1440.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Compagnia di S. Paolino », in Palermo.

N. 1440. R. decreto 6 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Compagnia di S. Paolino, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII.

Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Foggia, approvato con R. decreto 20 dicembre 1914, n. 6441, e quello suppletivo approvato con R. decreto 17 gennaio 1929, n. 16384;

Visto lo schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio di detta Provincia, compilato dal Ministero dei lavori pubblici, col quale si estendono i limiti di demanialità del corso iscritto al n. 36 dell'elenco principale e si iscrivono altri corsi d'acqua;

Visti gli atti della istruttoria esperita in base al decreto Ministeriale 7 dicembre 1933, n. 7187, durante la quale non furono presentate opposizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 29 marzo 1935, n. 530;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 226.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

N. B. — Nella colonna 2 l'indicazione *fiume, torrente, broto, vallone,* ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Torrente Velletra o Biletra inf. n. 33	Cervaro	Bovino	Dallo sbocco alle origini ad integrazione del numero 36 dell'elenco approvato con R. decreto 20 dicembre 1914
2	Torrente Salecchia inf. n. 36	Torrente Velletra	Id.	Dallo sbocco alle origini presso Casone Salecchia di sotto comprese le 4 sorgenti Casone di sotto
3	Sorgente della Gaveta inf. n. 36	Torrente Salecchia	Id.	Tutto il suo corso
4	Sorgente del Costone inf. n. 36-*bis*	Id.	Id.	Id.
5	Fosso canale inf. n. 36-*bis*	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente Canale inf. numero 36-V	Fosso Canale	Id.	Id.
7	Sorgente 2 piloni inf. numero 36-V	Id.	Id.	Id.
8	Sorgente Drenata inf. numero 36-V	Id.	Id.	Id.
9	Fosso Carpine inf. numero 36-V	Id.	Id.	Id.
10	Fontana del Carpine inf. n. 36-IX	Fosso del Carpine	Id.	Id.
11	Fosso orientale del Carpine inf. n. 36-IX	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente Est del Carpine inf. n. 36-XI	Fosso orientale del Carpine	Id.	Id.
13	Fosso Pilone inf. n. 36	Torrente Bilestra	Id.	Id.
14	Sorgente Salecchia o Pilone inf. n. 36-XIII	Fosso Pilone	Id.	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.

Approvazione di una clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.

Approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentata dalla « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2894)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Largajolli Carolina in Stancher;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Largajolli Carolina in Stancher fu Emanuele e della Borga Orsola, nata a Presson il 21 settembre 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Stancher in « De Santi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana ai figli Giovanni, Bruno, Norma.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: ROSSI.

(1627)

N. 4340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Wieser Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Wieser Giuseppe fu Luigi e fu Anna Rainer, nato a Prato alla Drava il 4 marzo 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Wieser in « Prati ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pargger Anna, ed ai figli Giuseppe, Giovanni, Luigi, Pietro, Francesco, Rosina, Goffredo e Teresa.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: ROSSI.

(1628)

N. 3915

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Fink Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Villandro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Fink Giovanni fu Giovanni e di Obermarzoner Maria, nato a Villandro il 25 marzo 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fink in « Finco ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kammerer Anna ed ai figli Uberto e Riccardo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1629)

N. 4282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Fuchsberger Urbano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Fuchsberger Urbano fu Luigi e di Kettenmayr Anna nato a Villandro il 1° febbraio 1887, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fuchsberger in « Montevolpi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Untermarzoner Barbara ed ai figli Urbano, Pietro e Corrado.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1630)

N. 4385.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Kerschbaumer Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Kerschbaumer Maria fu Giuseppe e della fu Fischer Maria, nata a Colma il 30 maggio 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kerschbaumer in « Ciliesa ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana ai figli Pietro e Marianna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1631)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 1° agosto 1935-XIII il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista.

(2967)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 2 agosto 1935-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, relativo alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia circumetnea.

(2968)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 3 agosto 1935-XIII, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un Ufficio speciale del Genio civile in Tripoli per la costruzione della strada litoranea libica.

(2969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di terza classe per il trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre 1935-XIII.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa delle più importanti città marittime italiane;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il 3° quadrimestre 1935-XIII, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi categoria superiore	L. 1.650
Piroscafi di 1ª categoria	» 1.450
Piroscafi di 2ª categoria	» 1.250

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.050
Piroscafi di 2ª categoria	» 1.800
Piroscafi di 3ª categoria	» 1.550

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.100
Piroscafi di 2ª categoria	» 1.850
Piroscafi di 3ª categoria	» 1.600

Per il Centro America (fino al Colon):

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.500
Piroscafi di 2ª categoria	» 2.100

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno subire un aumento non superiore a Lit. 150 a posto, limitatamente ai piroscafi appartenenti alla 1ª e 2ª categoria.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il 1° quadrimestre 1935-XIII.

Roma, addì 1° agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: PARINI.

(2958)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 15 maggio 1935-XIII, concernente la nomina del Commissario governativo per la Cassa di prestiti per il mandamento di Bisterza (Fiume), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1935-XIII, n. 123, il nome del commissario stesso erroneamente indicato in *Biagi* và rettificato in *Biasi*.

(2971)

Nel decreto Ministeriale 4 aprile 1935-XIII, concernente la nomina del liquidatore unico per la Cassa rurale cattolica « S. Francesco di Paola » di Maida (Catanzaro) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1935-XIII, il nome del liquidatore stesso erroneamente indicato in *Salvatore Rocca* và rettificato in *Raffaele Rocca*.

(2972)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 luglio 1935-XIII il sig. dott. Bigliardi Antonio fu Menotti, notaio residente ed esercente in Fontanellato è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(2970)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembro 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 29891 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Verdino Giulio, domic. a Bacoli (Napoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 176 — Numero del certificato provvisorio: 19029 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Malini Luigi fu Alessandro, domic. a Salizzola — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 177 — Numero del certificato provvisorio: 7524 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Balestrieri Giuseppe fu Francesco — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 178 — Numero del certificato provvisorio: 1950 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Achilli Giuseppe fu Cesare — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 183 — Numero del certificato provvisorio: 4838 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Rossi Maria — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 4958 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Mastriforti Napoleone fu Giuseppe sacerdote, domic. a Città di Castello — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 1368 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Angelini Francesco fu Bartolomeo, domic. a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Nnumero del certificato provvisorio: 1732 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Benti Nella di Rinaldo, domic. a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 3373 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Büder Ada fu Paolo, domic. a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 1858 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Zaccagna Angela fu Valerio, domic. a Carrara — Capitale: L. 50.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 2020 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Ditta Tosi Luigi, domic. a Carrara — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2233)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione e tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 188.

È stato chiesto la conversione ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 166920, per la rendita annua di L. 250, intestato a Scibilia Giovanni fu Carmelo, domiciliato a Monforte S. Giorgio (Messina)

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1495)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cambio di titoli di rendita 3,50 per cento e 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 189.

È stato presentato a questa Amministrazione per il cambio nel Redimibile 3,50 per cento, n. 136949 di L. 800, intestato a Polelli Clotilde fu Gaspare, moglie di Carità Giuseppe, domiciliata ad Amelia (Perugia) mancante del secondo mezzo foglio, a tergo del quale si annotava già il pagamento delle rate semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute regolari opposizioni, detto mezzo foglio resterà di pieno diritto annullato e si disporrà la consegna a chi di ragione del nuovo certificato Redim. 3,50 per cento, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1499)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

È stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) del certificato di rendita cons. 5 per cento, n. 186373 di L. 755 intestato alla Congregazione di carità di Morbello (Alessandria).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla emissione del nuovo certificato.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati ex consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato ex cons. 5 per cento n. 285082 di L. 145 intestato a Feola Angelina di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in S. Nicola La Strada (Caserta).

Essendo detto certificato 5 per cento mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi

dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1496)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione e tramutamento di certificato del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 192.

È stata chiesta la conversione ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 178626 per la rendita annua di L. 200, intestato a Fontana Vincenzo di Angelo, domiciliato in Piperno (Roma).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1497)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172.

Media dei cambi e dei titoli

del 5 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,20
Inghilterra (Sterlina)	60,55
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3,27
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,18
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9140
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2508
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,425
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,675
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	66,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,075
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	93,625
Id. id. 5 % id. 1941	94,375
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	84,20
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,60

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 7 febbraio 1935-XIII, concernente la graduatoria di merito del concorso a 90 posti di volontario doganale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 in data 26 marzo 1935, la votazione riportata dal candidato Follastri Mario va rettificata come segue: Votazione media prove scritte, 7.083; votazione prova orale, 7.470; totale, 14.553.

(2966)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Concorso pubblico per titoli ed esami per posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1935, col il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia;

Ritenuto che erroneamente nell'elenco è stato incluso il comune di Cocullo provvisto di levatrice;

Decreta:

A rettifica del precedente avviso si rende noto che per il comune di Cocullo non è indetto concorso per il posto di levatrice condotta, non essendo da includere il detto Comune fra le sedi vacanti di levatrice.

Aquila, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: ALES.

(2961)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Proroga del concorso ai posti di coadiutore e di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso in data 28 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 in data 1º giugno 1935 e sul Foglio annunzi legali n. 96 del 29 maggio 1935, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Udine;

Ritenuta la necessità di prorogare il detto concorso;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande al concorso suindicato è prorogato al 15 ottobre 1935-XIII (ore diciotto).

Udine, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TESTA.

(2962)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.